



### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo <sup>(1)</sup> .....** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo <sup>(1)</sup> .....** 22
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1929 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 <sup>(1)</sup> .....** 26
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1930 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9 <sup>(1)</sup> .....** 29
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1931 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13 <sup>(1)</sup> .....** 33
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1932 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 <sup>(1)</sup> .....** 36
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1933 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 <sup>(1)</sup> .....** 39

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1934 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 <sup>(1)</sup> .....	42
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1935 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 <sup>(1)</sup> .....	45
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1936 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 <sup>(1)</sup> .....	48
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1937 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 <sup>(1)</sup> .....	51
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1938 della Commissione, del 4 novembre 2016, che approva l'acido citrico come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 <sup>(1)</sup> .....	54
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1939 della Commissione, del 4 novembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .....	57

#### DECISIONI

★ Decisione di esecuzione (EU) 2016/1940 della Commissione, del 6 ottobre 2016, relativa allo stabilimento di condizioni di mercato per i servizi di navigazione aerea di terminale nel Regno Unito a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 [notificata con il numero C(2016) 6336] .....	59
★ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1941 della Commissione, del 3 novembre 2016, che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 [notificata con il numero C(2016) 6909] .....	61
★ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1942 della Commissione, del 4 novembre 2016, relativa alle specifiche del portale dei progetti di investimento europei e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 .....	86
★ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1943 della Commissione, del 4 novembre 2016, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione <sup>(1)</sup> .....	90

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1927 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2016

**relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, e l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2015/757 impone alle società di presentare al verificatore un piano di monitoraggio che consiste nella documentazione completa e trasparente del metodo di monitoraggio per ciascuna nave che rientra nell'ambito di applicazione di tale regolamento.
- (2) Al fine di garantire che tali piani di monitoraggio contengano informazioni standardizzate volte a consentire un'attuazione armonizzata degli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione, è necessario stabilire modelli, comprese norme tecniche per la loro applicazione uniforme.
- (3) Il piano di monitoraggio dovrebbe contenere almeno gli elementi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757. Dovrebbe inoltre utilizzare le unità di valutazione del «carico trasportato», come specificato nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 <sup>(2)</sup>. Tenuto conto dei due distinti servizi di trasporto forniti dalle navi ro-pax, queste ultime dovranno distinguere i dati sul consumo di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> relativi alle merci da quelli relativi ai passeggeri. Ciò consentirebbe una migliore determinazione dei loro indicatori operativi medi di efficienza energetica.
- (4) Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757 e in conformità all'ultimo comma dell'articolo 10 del medesimo regolamento, il piano di monitoraggio dovrebbe consentire il monitoraggio e la comunicazione del consumo di carburante e delle emissioni di CO<sub>2</sub> sulla base di altri criteri facoltativi. Ciò consentirebbe di comprendere meglio l'efficienza energetica media comunicata. Questo vale in particolare per il monitoraggio differenziato del consumo di carburante per il riscaldamento del carico e per il posizionamento dinamico nonché per il monitoraggio differenziato delle tratte con carico e della navigazione fra i ghiacci.
- (5) Per agevolare l'elaborazione dei piani di monitoraggio per le società con più navi, è opportuno autorizzare le società a indicare quali procedure descritte nel piano di monitoraggio si applicherebbero in modo pertinente a tutte le navi sotto la responsabilità della società.

<sup>(1)</sup> GUL 123 del 19.5.2015, pag. 55.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1928 della Commissione, del 4 novembre 2016, sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).

- (6) Nel fornire le informazioni sugli elementi e sulle procedure facenti parte del piano di monitoraggio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, le società dovrebbero poter fare riferimento anche a procedure o sistemi che sono già efficacemente applicati ai loro sistemi di gestione esistenti, quali il codice internazionale di gestione della sicurezza (codice ISM) <sup>(1)</sup>, il piano di gestione per l'efficienza energetica delle navi (SEEMP) <sup>(2)</sup>, o a sistemi e controlli coperti da norme armonizzate relative alla qualità, all'ambiente o alla gestione dell'energia, quali le norme EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 o EN ISO 50001:2011.
- (7) Per facilitare il monitoraggio, è opportuno consentire l'uso di valori predefiniti per il livello di incertezza associato al monitoraggio del carburante.
- (8) Le informazioni sulla gestione, in particolare sulla gestione adeguata dei dati e sulle attività di controllo, dovrebbero essere considerate informazioni utili al fine di semplificare il ciclo di conformità nel suo insieme (comprese le attività di monitoraggio, comunicazione e verifica). Una sezione del modello di monitoraggio dedicata a questi elementi dovrebbe aiutare le società a strutturare i necessari elementi di gestione.
- (9) È necessario stabilire le specifiche del modello elettronico delle relazioni sulle emissioni, al fine di garantire che tali relazioni verificate siano presentate per via elettronica e contengano informazioni annuali aggregate, complete e standardizzate che possano essere rese pubbliche e permettano alla Commissione di elaborare le relazioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2015/757.
- (10) La relazione sulle emissioni dovrebbe contenere almeno le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, inclusi i risultati del monitoraggio annuale. Dovrebbe inoltre consentire la comunicazione di informazioni supplementari che possano contribuire alla comprensione degli indicatori operativi medi di efficienza energetica comunicati su base volontaria. Si tratta in particolare degli elementi di informazione per il monitoraggio facoltativo del carburante consumato e delle emissioni di CO<sub>2</sub> emesse, differenziati sulla base di criteri definiti nel piano di monitoraggio.
- (11) È necessario stabilire norme tecniche che definiscano un modello elettronico per i documenti di conformità, per garantire che informazioni standardizzate e facilmente trattabili possano essere incluse nei documenti di conformità inviati dai verificatori conformemente all'obbligo di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/757 al fine di informare senza ritardo la Commissione e le autorità dello Stato di bandiera del rilascio di un documento di conformità.
- (12) Le società e i verificatori accreditati dovrebbero avere accesso a THETIS MRV, un apposito sistema di informazione dell'Unione sviluppato e gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima per trasmettere alla Commissione e agli Stati di bandiera per via elettronica le relazioni sulle emissioni verificate e approvate e i relativi documenti di conformità. Questo sistema dovrebbe essere concepito in modo flessibile in vista dell'eventuale creazione di un sistema mondiale di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di gas a effetto serra.
- (13) La Commissione ha consultato le parti interessate sulle migliori pratiche relative alle questioni contemplate dal presente regolamento. La consultazione è stata condotta tramite i sottogruppi di esperti del sistema MRV (*Monitoring, Reporting and Verification*) nel trasporto marittimo, istituiti nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile.
- (14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

#### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i modelli e le norme tecniche per la presentazione dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757.

<sup>(1)</sup> Adottato dall'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) mediante la risoluzione A.741(18).

<sup>(2)</sup> Allegato VI, regola 22, della convenzione MARPOL.

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (G.U.L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

*Articolo 2***Modello di piano di monitoraggio**

1. Le società elaborano il piano di monitoraggio di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757 utilizzando un modello corrispondente a quello che figura nell'allegato I.
2. Le società possono suddividere il piano di monitoraggio in una parte dedicata alla società e in una dedicata alla nave, a condizione che siano compresi tutti gli elementi di cui all'allegato I.

Le informazioni contenute nella parte dedicata alla società, che può includere le tabelle B.2, B.5, D, E e F.1 dell'allegato I, si applicano a tutte le navi per le quali la società è tenuta a presentare un piano di monitoraggio a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2015/757.

*Articolo 3***Modello elettronico di relazione sulle emissioni**

1. Ai fini della presentazione della relazione sulle emissioni a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757, le società utilizzano la versione elettronica del modello disponibile nel sistema di informazione automatizzato dell'Unione, THETIS MRV (in appresso «THETIS MRV»), gestito dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima.
2. La versione elettronica del modello di relazione sulle emissioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni stabilite all'allegato II.

*Articolo 4***Modello elettronico di documento di conformità**

1. Ai fini del rilascio di un documento di conformità a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/757, il verificatore fornisce i dati pertinenti utilizzando la versione elettronica del modello disponibile nel THETIS MRV.
2. La versione elettronica del modello di documento di conformità di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni stabilite all'allegato III.

*Articolo 5***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO I

**Modello di piano di monitoraggio****Parte A Foglio di registrazione delle revisioni**

Versione n.	Data di riferimento	Situazione alla data di riferimento <sup>(1)</sup>	Riferimento ai capitoli riveduti o modificati, con breve spiegazione delle modifiche

<sup>(1)</sup> Selezionare una delle seguenti categorie: «Versione provvisoria», «Versione definitiva presentata al verificatore», «Valutata», «Modificata, senza necessità di nuova valutazione».

**Parte B Dati di base****Tabella B.1. Identificazione della nave**

Nome della nave	
Numero di identificazione IMO	
Porto di immatricolazione	
Porto di origine (se non identico al porto di immatricolazione)	
Nome dell'armatore	
Numero IMO unico d'identificazione della società e del proprietario registrato	
Tipo di nave <sup>(1)</sup>	
Portata lorda (in tonnellate metriche)	
Stazza lorda	
Società di classificazione (facoltativo)	
Classe ghiaccio (facoltativo) <sup>(2)</sup>	
Stato di bandiera (facoltativo)	
Spazio per informazioni supplementari facoltative sulle caratteristiche della nave	

<sup>(1)</sup> Selezionare una delle seguenti categorie: «nave passeggeri», «nave ro-ro», «nave portacontainer», «nave petroliera», «nave chimichiera», «nave metaniera», «nave gasiera», «nave portarinfuse», «nave da carico», «nave frigorifera», «trasportatore di veicoli», «vetture misto», «nave ro-pax», «nave portacontainer/ro-ro», «altri tipi di nave».

<sup>(2)</sup> Selezionare una delle classi polari PC1- PC7 o una delle classi ghiaccio finno-svedesi (IC o IB, IA o IA super).

**Tabella B.2. Informazioni sulla società**

Denominazione della società	
Indirizzo — linea 1	
Indirizzo — linea 2	
Città	
Stato/Provincia/Regione	
CAP	
Paese	
Persona di contatto	
Numero di telefono	
Indirizzo di posta elettronica	

**Tabella B.3. Fonti di emissione e tipi di carburante utilizzati**

Numero di riferimento della fonte di emissione	Fonte di emissione (nome, tipo)	Descrizione tecnica della fonte di emissione (prestazione/potenza, consumo specifico di olio combustibile, anno di installazione, numero di identificazione in caso di più fonti di emissione identiche, ecc.)	Carburante impiegato (potenzialmente) <sup>(1)</sup>

(1) Selezionare una delle seguenti categorie: «Olio combustibile pesante (HFO)», «Olio combustibile leggero (LFO)», «diesel/gasolio (MDO/MGO)», «gas di petrolio liquefatto (propano, GPL)», «gas di petrolio liquefatto (butano, GPL)», «gas naturale liquefatto (LNG)», «metano», «etanolo», «altro carburante con fattore di emissione fuori norma».

**Tabella B.4. Fattori di emissione**

Tipo di carburante	Fattori di emissione IMO (in tonnellate di CO <sub>2</sub> /tonnellata di carburante)
Olio combustibile pesante (riferimento: qualità da RME a RMK di cui alla norma ISO 8217)	3,114
Olio combustibile leggero (riferimento: qualità da RMA a RMD di cui alla norma ISO 8217)	3,151
Diesel/gasolio (riferimento: qualità da DMX a DMB di cui alla norma ISO 8217)	3,206
Gas di petrolio liquefatto (propano )	3,000
Gas di petrolio liquefatto (butano )	3,030
Gas naturale liquefatto	2,750

Tipo di carburante	Fattori di emissione IMO (in tonnellate di CO <sub>2</sub> /tonnellata di carburante)
Metanolo	1,375
Etanolo	1,913
Altri carburanti con fattore di emissione fuori norma	

In caso di uso di fattori di emissione fuori norma

Combustibile fuori norma	Fattore di emissione	Metodologie per la determinazione del fattore di emissione (metodologia per il campionamento, metodi di analisi e descrizione dei laboratori utilizzati, se del caso)

**Tabella B.5. Procedure, sistemi e responsabilità per l'aggiornamento della completezza delle fonti di emissioni**

Titolo della procedura	Gestione della completezza dell'elenco delle fonti di emissione
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile della procedura	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

### Parte C Dati relativi all'attività

**Tabella C.1. Condizioni per l'esenzione di cui all'articolo 9, paragrafo 2**

Voce	Campo per la conferma
Numero minimo di tratte previste per ciascun periodo di riferimento che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento MRV dell'UE secondo il piano di navigazione della nave	
Vi sono tratte previste, per ciascun periodo di riferimento, che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento MRV dell'UE secondo il piano di navigazione della nave <sup>(1)</sup> ?	
Le condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, sono soddisfatte <sup>(2)</sup> ?	
In caso affermativo si ha l'intenzione di utilizzare la deroga all'obbligo di monitorare la quantità di carburante consumato per tratta <sup>(3)</sup> ?	

<sup>(1)</sup> Selezionare «sì» o «no».

<sup>(2)</sup> Selezionare «sì» o «no».

<sup>(3)</sup> Selezionare «sì», «no» o «non applicabile».



**Tabella C.2. Monitoraggio del consumo di carburante**

## C.2.1. Metodi utilizzati per determinare il consumo di carburante di ciascuna fonte di emissione

Fonte di emissione <sup>(1)</sup>	Metodi scelti per il consumo di carburante <sup>(2)</sup>

(1) Selezionare una delle seguenti categorie: «tutte le fonti», «motori principali», «motori ausiliari», «turbine a gas», «caldaie» o «generatori di gas inerte».

(2) Selezionare una o più delle seguenti categorie: «metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi», «Metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo», «metodo C: flussometri per i processi di combustione interessati» o «metodo D: misurazioni dirette delle emissioni di CO<sub>2</sub>».

## C.2.2. Procedure per la determinazione del carburante imbarcato e del carburante contenuto nei serbatoi

Titolo della procedura	Determinazione del carburante imbarcato e del carburante contenuto nei serbatoi
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

## C.2.3. Controlli periodici incrociati tra il quantitativo di carburante imbarcato indicato nelle BDN e il quantitativo di carburante imbarcato indicato dalla misurazione effettuata a bordo

Titolo della procedura	Controlli periodici incrociati tra il quantitativo di carburante imbarcato indicato nelle BDN e il quantitativo imbarcato misurato a bordo
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	

## C.2.4. Descrizione degli strumenti di misurazione utilizzati

Apparecchiature di misurazione (nome)	Elementi misurati (ad esempio fonti di emissione, serbatoi)	Descrizione tecnica (specifiche, età, intervalli di manutenzione)

## C.2.5. Procedure di registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure

Titolo della procedura	Registrazione, recupero, trasmissione e archiviazione dei dati riguardanti le misure
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

## C.2.6. Metodo di determinazione della densità

Tipo di carburante/serbatoio	Metodo utilizzato per determinare i valori effettivi della densità del carburante imbarcato <sup>(1)</sup>	Metodo utilizzato per determinare i valori effettivi della densità del carburante nei serbatoi <sup>(2)</sup>

(1) Selezionare una delle seguenti categorie: «apparecchiature di misurazione di bordo», «fornitore di carburante» o «analisi di laboratorio».

(2) Selezionare una delle seguenti categorie: «apparecchiature di misurazione», «fornitore di carburante», «analisi di laboratorio».

## C.2.7. Livello di incertezza associato al monitoraggio del carburante

Metodo per il monitoraggio <sup>(1)</sup>	Approccio utilizzato <sup>(2)</sup>	Valore

(1) Selezionare una o più delle seguenti categorie: «metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi», «metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo», «metodo C: flussometri per i processi di combustione interessati» o «metodo D: misurazioni dirette delle emissioni di CO<sub>2</sub>».

(2) Selezionare una delle seguenti categorie: «valore predefinito» o «stima specifica della nave».

## C.2.8. Procedure di garanzia della qualità delle apparecchiature di misurazione

Titolo della procedura	Garanzia della qualità delle apparecchiature di misurazione
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

C.2.9. Metodo di determinazione della ripartizione del consumo di carburante tra merci e passeggeri (solo per le navi ro-pax)

Titolo del metodo	Determinazione della ripartizione del consumo di carburante tra merci e passeggeri
Metodo di assegnazione applicato secondo la norma EN 16258 <sup>(1)</sup>	
Descrizione del metodo per determinare la massa di passeggeri e merci, compreso il possibile uso di valori predefiniti per il peso delle unità di carico/metri di corsia (se è utilizzato il metodo basato sulla massa)	
Descrizione del metodo per determinare la superficie del ponte destinata al trasporto merci e passeggeri tenendo anche conto dei ponti sospesi e delle autovetture sui ponti destinati alle merci (se è utilizzato il metodo basato sulla superficie)	
Ripartizione del consumo di carburante (in %) tra passeggeri e merci (solo se è utilizzato il metodo basato sulla superficie)	
Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo	
Formule e fonti di dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	
<sup>(1)</sup> Selezionare «metodo basato sulla massa» o «metodo basato sulla superficie».	

C.2.10. Procedure per la determinazione e la registrazione del consumo di carburante delle tratte con carico (monitoraggio facoltativo)

Titolo della procedura	Determinazione e registrazione del consumo di carburante delle tratte con carico
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Formule e fonti di dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

C.2.11. Procedure per la determinazione e la registrazione del consumo di carburante per il riscaldamento del carico (monitoraggio facoltativo per le navi chimichiere)

Titolo della procedura	Determinazione e registrazione del consumo di carburante per il riscaldamento del carico
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	

Titolo della procedura	Determinazione e registrazione del consumo di carburante per il riscaldamento del carico
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Formule e fonti di dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

C.2.12. Procedure per la determinazione e la registrazione del consumo di carburante per il posizionamento dinamico (monitoraggio facoltativo per le navi petroliere e per «altri tipi di navi»)

Titolo della procedura	Determinazione e registrazione del consumo di carburante per il posizionamento dinamico
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Formule e fonti di dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

**Tabella C.3. Elenco delle tratte**

Titolo della procedura	Registrazione e garanzia della completezza delle tratte
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione delle tratte, il loro monitoraggio, ecc.) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Fonti dei dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

**Tabella C.4. Distanza percorsa**

Titolo della procedura	Registrazione e determinazione della distanza percorsa per tratta effettuata
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sulla distanza) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Fonti dei dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

Procedure per la determinazione e la registrazione della distanza percorsa durante la navigazione fra i ghiacci (monitoraggio facoltativo)

Titolo della procedura	Determinazione e registrazione della distanza percorsa durante la navigazione fra i ghiacci
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sulla distanza e sulle condizioni invernali) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Formule e fonti di dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

**Tabella C.5. Quantità di carico e numero di passeggeri**

Titolo della procedura	Registrazione e determinazione della quantità di carico trasportato e/o del numero di passeggeri
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE (tra cui la registrazione e la determinazione della quantità di carico e/o del numero di passeggeri e l'uso di valori predefiniti per la massa delle unità di carico, se del caso) se non già esistenti al di fuori del PM	

Titolo della procedura	Registrazione e determinazione della quantità di carico trasportato e/o del numero di passeggeri
Unità di carico/passeggeri <sup>(1)</sup>	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Formule e fonti di dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

- (<sup>1</sup>) Per le navi passeggeri, indicare l'«unità di carico/passeggeri» come «passeggeri».  
 Per le navi ro-ro, portacontainer, petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse, frigorifere, i vettori misti, indicare l'«unità di carico/passeggeri» come «tonnellate».  
 Per le navi metaniere e portacontainer/ro-ro, indicare l'«unità di carico/passeggeri» come «metri cubi».  
 Per le navi da carico, indicare l'«unità di carico/passeggeri» selezionando una delle seguenti categorie: «tonnellate di portata lorda trasportata» e «tonnellate di portata lorda trasportata e tonnellate»  
 Per i trasportatori di veicoli indicare l'«unità di carico/passeggeri» selezionando una delle seguenti categorie: «tonnellate», «tonnellate e tonnellate di portata lorda trasportata».  
 Per le navi ro-pax, indicare l'«unità di carico/passeggeri» come «tonnellate» e «passeggeri».  
 Per gli altri tipi di navi indicare l'«unità di carico/passeggeri» selezionando una delle seguenti categorie: «tonnellate», «tonnellate di portata lorda trasportata».

Procedure la determinazione e la registrazione della densità media dei carichi trasportati (monitoraggio facoltativo per le navi chimichiere e portarinfuse e per i vettori misti)

Titolo della procedura	Determinazione e registrazione della densità media dei carichi trasportati
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sulla densità del carico) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Formule e fonti di dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

**Tabella C.6. Tempo trascorso in mare**

Titolo della procedura	Determinazione e registrazione del tempo trascorso in mare dal posto di ormeggio del porto di partenza al posto di ormeggio del porto di arrivo
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sul porto di partenza e sul porto di arrivo) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	

Titolo della procedura	Determinazione e registrazione del tempo trascorso in mare dal posto di ormeggio del porto di partenza al posto di ormeggio del porto di arrivo
Formule e fonti di dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

Procedure per la determinazione e la registrazione del tempo trascorso in mare durante la navigazione fra i ghiacci (monitoraggio facoltativo)

Titolo della procedura	Determinazione e registrazione del tempo trascorso in mare durante la navigazione fra i ghiacci
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE (compresa la registrazione e la gestione delle informazioni sul porto di partenza e sul porto di arrivo e sulle condizioni climatiche invernali) ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Formule e fonti di dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

#### Parte D Lacune nei dati

**Tabella D.1. Metodi da utilizzare per la stima del consumo di carburante**

Titolo del metodo	Metodo da utilizzare per la stima del consumo di carburante
Metodo ausiliario per il monitoraggio <sup>(1)</sup>	
Formule utilizzate	
Descrizione del metodo per la stima del consumo di carburante	
Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo	
Fonti dei dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

<sup>(1)</sup> Selezionare una delle seguenti categorie: «metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi», «metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo», «metodo C: flussometri per i processi di combustione interessati», «metodo D: misurazione diretta delle emissioni di CO<sub>2</sub>» o «non applicabile». La categoria selezionata deve essere diversa dalla categoria selezionata alla voce «metodi scelti per il consumo di carburante» della tabella C.2. (Monitoraggio del consumo di carburante — Metodi utilizzati per determinare il consumo di carburante di ciascuna fonte di emissione).

**Tabella D.2. Metodi da utilizzare per colmare le lacune nei dati relativi alla distanza percorsa**

Titolo del metodo	Metodo per colmare le lacune nei dati relativi alla distanza percorsa
Formule utilizzate	
Descrizione del metodo per colmare le lacune nei dati	
Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo	
Fonti dei dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

**Tabella D.3. Metodi da utilizzare per colmare le lacune nei dati relativi al carico trasportato**

Titolo del metodo	Metodo per colmare le lacune nei dati relativi al carico trasportato
Formule utilizzate	
Descrizione del metodo per colmare le lacune nei dati	
Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo	
Fonti dei dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

**Tabella D.4. Metodi da utilizzare per colmare le lacune nei dati relativi al tempo trascorso in mare**

Titolo del metodo	Metodo per colmare le lacune nei dati relativi al tempo trascorso in mare
Formule utilizzate	
Descrizione del metodo per colmare le lacune nei dati	
Nome o posizione della persona responsabile di tale metodo	
Fonti dei dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	



**Parte E Gestione****Tabella E.1. Verifica periodica dell'adeguatezza del piano di monitoraggio**

Titolo della procedura	Verifica periodica dell'adeguatezza del piano di monitoraggio
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

**Tabella E.2. Attività di controllo: garanzia della qualità e affidabilità delle tecnologie dell'informazione**

Titolo della procedura	Gestione delle tecnologie dell'informazione (ad esempio, controlli dell'accesso, back-up, recupero dei dati e sicurezza)
Riferimento della procedura	
Breve descrizione della procedura	
Nome o posizione della persona responsabile della manutenzione dei dati	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema utilizzato (se del caso)	
Elenco dei pertinenti sistemi di gestione esistenti	

**Tabella E.3. Attività di controllo: revisioni interne e convalida dei dati MRV dell'UE pertinenti**

Titolo della procedura	Revisioni interne e convalida dei dati MRV dell'UE pertinenti
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

**Tabella E.4. Attività di controllo: rettifiche e azioni correttive**

Titolo della procedura	Rettifiche e azioni correttive
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

**Tabella E.5. Attività di controllo: attività esternalizzate (se del caso)**

Titolo della procedura	Attività esternalizzate
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

**Tabella E.6. Attività di controllo: documentazione**

Titolo della procedura	Documentazione
Riferimento della procedura esistente	
Versione della procedura esistente	
Descrizione delle procedure MRV dell'UE ove non già esistenti al di fuori del piano di monitoraggio	
Nome o posizione della persona responsabile di tale procedura	
Luogo in cui sono conservati i registri	
Nome del sistema informatico utilizzato (se del caso)	

**Parte F Ulteriori informazioni****Tabella F.1. Elenco delle definizioni e delle abbreviazioni**

Abbreviazione, sigla, definizione	Spiegazione

**Tabella F.2. Informazioni supplementari**

--

## ALLEGATO II

**Modello di relazione sulle emissioni****Parte A Dati di identificazione della nave e della società**

- 1) Nome della nave
- 2) Numero di identificazione IMO
- 3) a) Porto di immatricolazione OPPURE  
b) Porto di origine
- 4) Categoria della nave [menu a tendina: «nave passeggeri», «nave ro-ro», «nave portacontainer», «nave petroliera», «nave chimichiera», «nave metaniera», «nave gasiera», «nave portarinfuse», «nave da carico», «nave frigorifera», «trasportatore di veicoli», «veicolo misto», «nave ro-pax», «nave portacontainer/ro-ro», «altri tipi di nave»]
- 5) Classe ghiaccio della nave (facoltativo — soltanto se indicata nel piano di monitoraggio) [menu a tendina: classe polare PC1, PC7, classe ghiaccio finlandese — svedese IA, IB, IC o IA super]
- 6) Efficienza tecnica della nave
  - a) Indice di efficienza energetica in materia di progettazione (EEDI), ove richiesto, dall'allegato VI, capo 4, regole 19 e 20, della convenzione MARPOL, espresso in grammi di CO<sub>2</sub>/tonnellata-miglio nautico OPPURE
  - b) Valore stimato dell'indice (EIV), calcolato in base alla risoluzione dell'IMO MEPC.215 (63), espresso in grammi di CO<sub>2</sub>/tonnellata-miglio nautico
- 7) Nome dell'armatore
- 8) Indirizzo e sede principale di attività dell'armatore, indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato
- 9) Nome della società (solo se diversa dall'armatore)
- 10) Indirizzo della società (solo diversa dall'armatore) e sua sede principale di attività: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato
- 11) Persona di contatto
  - a) Nome: titolo, nome, cognome, funzione
  - b) Indirizzo: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato
  - c) Telefono
  - d) Indirizzo email

**Parte B Verifica**

- 1) Nome del verificatore
- 2) Indirizzo e sede principale di attività del verificatore: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, Stato/provincia/regione, CAP, Stato
- 3) Numero di accreditamento
- 4) Dichiarazione del verificatore

**Parte C Informazioni sul metodo di monitoraggio utilizzato e sul relativo livello di incertezza**

- 1) Fonte di emissione [menu a tendina: «tutte le fonti», «motori principali», «motori ausiliari», «turbine a gas», «caldaie», «generatori di gas inerte»]
- 2) Metodo(i) di monitoraggio utilizzato (per fonte di emissione) «metodo A: BDN e rilevamenti periodici del carburante presente nei serbatoi», «metodo B: monitoraggio dei serbatoi a bordo», «metodo C: flussometri per i processi di combustione interessati», «metodo D: misurazioni dirette delle emissioni di CO<sub>2</sub>»]
- 3) Livello di incertezza relativo, espresso in % (per metodo di monitoraggio utilizzato)

**Parte D Risultati del monitoraggio annuale dei parametri in conformità all'articolo 10***CONSUMO DI CARBURANTE ED EMISSIONI DI CO<sub>2</sub>*

- 1) Quantità e fattore di emissione per ogni tipo di carburante consumato in totale:
  - a) tipo di carburante [menu a tendina: «Olio combustibile pesante (HFO)», «Olio combustibile leggero (HFO)», «diesel/gasolio (MDO/MGO)», «gas di petrolio liquefatto (propano, GPL)», «gas di petrolio liquefatto (butano, GPL)», «gas naturale liquefatto (LNG)», «metanolo», «etanolo», «altro carburante con fattore di emissione fuori norma»]
  - b) fattore di emissione, espresso in tonnellate di CO<sub>2</sub>/tonnellata di carburante
  - c) consumo totale di carburante, espresso in tonnellate di carburante
- 2) Emissioni di CO<sub>2</sub> totali aggregate che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, espresse in tonnellate di CO<sub>2</sub>
- 3) Emissioni di CO<sub>2</sub> aggregate risultanti da tutte le tratte effettuate tra i porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO<sub>2</sub>
- 4) Emissioni di CO<sub>2</sub> aggregate risultanti da tutte le tratte effettuate a partire da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO<sub>2</sub>
- 5) Emissioni di CO<sub>2</sub> aggregate risultanti da tutte le tratte effettuate verso porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, espresse in tonnellate di CO<sub>2</sub>
- 6) Emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte all'interno dei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro quando la nave era all'ormeggio, espresse in tonnellate di CO<sub>2</sub>
- 7) Consumo totale di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub> totali aggregate assegnate al trasporto di passeggeri (per navi ro-pax), espressi in tonnellate di carburante e in tonnellate di CO<sub>2</sub>
- 8) Consumo totale di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub> totali aggregate assegnate al trasporto merci (per navi ro-pax), espressi in tonnellate di carburante e in tonnellate di CO<sub>2</sub>
- 9) Consumo totale di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub> totali aggregate nelle tratte con carico (facoltativo), espressi in tonnellate di carburante e in tonnellate di CO<sub>2</sub>
- 10) Consumo totale di carburante per il riscaldamento del carico (per navi chimichiere, facoltativo), espresso in tonnellate di carburante
- 11) Consumo totale di carburante per il posizionamento dinamico (per le navi petroliere e «altri tipi di nave», facoltativo), espresso in tonnellate di carburante

*DISTANZA PERCORSA, TEMPO TRASCORSO IN MARE E ATTIVITÀ DI TRASPORTO*

- 1) Distanza totale percorsa, espressa in miglia nautiche
- 2) Distanza totale percorsa nella navigazione fra i ghiacci (facoltativo), espressa in miglia nautiche
- 3) Tempo totale trascorso in mare, espresso in ore
- 4) Tempo totale trascorso in mare nella navigazione fra i ghiacci (facoltativo), espresso in ore

- 5) Attività di trasporto totale, espressa in  
passeggeri-miglia nautiche (per le navi passeggeri)  
tonnellate-miglia nautiche (per navi ro-ro, portacontainer, petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse, frigorifere, trasportatori di veicoli, vettori misti)  
metri cubi-miglia nautiche, (per navi metaniere, portacontainer/ro-ro)  
tonnellate di portata lorda trasportate-miglia nautiche (per le navi da carico)  
passeggeri-miglia nautiche E tonnellate-miglia nautiche (per le navi ro-pax)  
tonnellate-miglia nautiche O tonnellate di portata lorda trasportate-miglia nautiche (per altri tipi di nave)
- 6) Secondo parametro per l'attività di trasporto totale (facoltativo) espresso in  
tonnellate-miglia nautiche (per le navi da carico)  
tonnellate di portata lorda trasportate-miglia nautiche (per i trasportatori di veicoli)
- 7) Densità media dei carichi trasportati nel periodo di riferimento (per le navi chimichiere, portarinfuse e vettori misti, facoltativo), espressa in tonnellate per metro cubo

#### EFFICIENZA ENERGETICA

- 1) Efficienza energetica media
  - a) Consumo di carburante per distanza percorsa, espresso in chilogrammi per miglio nautico
  - b) Consumo di carburante per attività di trasporto, espresso in grammi per passeggero-miglio nautico, grammi per tonnellata-miglio nautico, grammi per metro cubo-miglio nautico, grammi per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico o grammi per passeggero-miglio nautico E grammi per tonnellata-miglio nautico, quale applicabile alla categoria di nave pertinente
  - c) Emissioni di CO<sub>2</sub> per distanza percorsa, espresse in chilogrammi di CO<sub>2</sub> per miglio nautico
  - d) Emissioni di CO<sub>2</sub> per attività di trasporto, espresse in grammi di CO<sub>2</sub> per passeggero-miglio nautico, grammi di CO<sub>2</sub> per tonnellata-miglio nautico, grammi di CO<sub>2</sub> per metro cubo-miglio nautico, grammi di CO<sub>2</sub> per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico o grammi di CO<sub>2</sub> per passeggero-miglio nautico E grammi di CO<sub>2</sub> per tonnellata-miglio nautico, quale applicabile alla categoria di nave pertinente
- 2) Secondo parametro per l'efficienza energetica media per l'attività di trasporto (facoltativo) espresso in  
grammi per tonnellata-miglio nautico e grammi di CO<sub>2</sub> per tonnellata-miglio nautico (per navi da carico)  
grammi per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico e grammi di CO<sub>2</sub> per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico (per trasportatori di veicoli)
- 3) Efficienza energetica media differenziata (consumo di carburante ed emissioni di CO<sub>2</sub>) delle tratte con carico (facoltativo) espressa in  
chilogrammi per miglio nautico,  
grammi per tonnellata-miglio nautico, grammi per metro cubo-miglio nautico, grammi per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico o grammi per passeggero-miglio nautico, quale applicabile alla categoria di nave pertinente  
chilogrammi di CO<sub>2</sub> per miglio nautico  
grammi di CO<sub>2</sub> per tonnellata-miglio nautico, grammi di CO<sub>2</sub> per metro cubo-miglio nautico, grammi di CO<sub>2</sub> per tonnellata di portata lorda trasportata-miglio nautico o grammi di CO<sub>2</sub> per passeggero-miglio nautico, quale applicabile alla categoria di nave pertinente
- 4) Informazioni supplementari per facilitare la comprensione degli indicatori operativi medi di efficienza energetica della nave (facoltativo)

## ALLEGATO III

**Modello di documento di conformità**

Si certifica che la relazione sulle emissioni relativa alla nave «NOME» per il periodo di riferimento «ANNO N-1» soddisfa i requisiti di cui al regolamento (UE) 2015/757.

Il presente documento di conformità è stato rilasciato il «GIORNO/MESE/ANNO N».

Il presente documento di conformità è legato alla relazione sulle emissioni n. «NUMERO» ed è valido fino al 30 GIUGNO «ANNO N+1».

**I) Dati della nave**

- 1) Nome della nave
- 2) Numero di identificazione IMO
- 3) a) Porto di immatricolazione OPPURE  
b) Porto di origine
- 4) Categoria della nave [menu a tendina: «nave passeggeri», «nave ro-ro», «nave portacontainer», «nave petroliera», «nave chimichiera», «nave metaniera», «nave gasiera», «nave portarinfuse», «nave da carico», «nave frigorifera», «trasportatore di veicoli», «vettore misto», «nave ro-pax», «nave portacontainer/ro-ro», «altri tipi di nave»].
- 5) Stato di bandiera/immatricolazione
- 6) Stazza lorda

**II) Informazioni sull'armatore**

- 1) Nome dell'armatore
- 2) Indirizzo e sede principale di attività dell'armatore: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato

**III) Dati della società conforme agli obblighi del regolamento (UE) 2015/757 (facoltativo)**

- 1) Denominazione della società
- 2) Indirizzo e sede principale di attività della società: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato

**IV) Verificatore**

- 1) Numero di accreditamento
  - 2) Nome del verificatore
  - 3) Indirizzo e sede principale di attività della società: indirizzo linea 1, indirizzo linea 2, città, stato/provincia/regione, CAP, Stato
-

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1928 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE <sup>(1)</sup>, in particolare l'allegato II, parte A, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Le norme sul monitoraggio del carico trasportato e delle altre informazioni pertinenti sono stabilite nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/757. In particolare, la determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro-ro e dalle navi portacontainer deve essere effettuata in base ai parametri di cui alla parte A, paragrafo 1, lettera g, di tale allegato.
- (2) Nel caso delle navi petroliere, chimichiere, gasiere, portarinfuse, frigorifere e dei vettori misti, è opportuno assicurare che la determinazione dell'indicatore operativo medio di efficienza energetica sia in linea con gli orientamenti dell'IMO per l'uso volontario dell'indicatore operativo di efficienza energetica (EEOI) delle navi <sup>(2)</sup>, dal momento che tali orientamenti rispecchiano le pratiche del settore.
- (3) Nel caso delle navi metaniere e delle navi portacontainer/ro-ro, il parametro da utilizzare per calcolare il carico trasportato dovrebbe rispecchiare le pratiche del settore e assicurare che le informazioni fornite siano accurate e paragonabili nel tempo.
- (4) Nel caso delle navi da carico, il carico trasportato dovrebbe essere determinato in base a un metodo ad hoc che tenga conto delle variazioni della densità del carico significative per questa categoria. È opportuno lasciare la facoltà di integrare tali dati con dati aggiuntivi in linea con gli orientamenti dell'IMO per l'uso volontario dell'indicatore operativo di efficienza energetica (EEOI) delle navi.
- (5) Nel caso dei trasportatori di veicoli, si dovrebbe seguire un approccio flessibile, prevedendo due opzioni per la determinazione del carico trasportato. Per tenere maggiormente conto della particolare importanza del volume, è opportuno lasciare la facoltà di comunicare i dati su un diverso parametro aggiuntivo.
- (6) Le navi ro-pax dovrebbero essere considerate un caso a sé stante a cui applicare condizioni particolari. In considerazione dei servizi misti offerti da questo tipo di navi e per tenere maggiormente conto delle pratiche del settore, il carico trasportato dovrebbe essere espresso mediante due parametri.
- (7) Per gli altri tipi di navi che non rientrano in nessuna delle categorie di cui sopra né in quelle di cui all'allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del regolamento (UE) n. 2015/757, dovrebbe essere consentito un approccio flessibile, in modo da tenere pienamente conto dell'ampia varietà delle navi da trasporto. Per garantire la coerenza e la comparabilità dei dati nel tempo, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/757, la scelta del parametro più adatto per determinare il carico trasportato deve essere documentata dalla società nel piano di monitoraggio della nave e applicata di conseguenza.

<sup>(1)</sup> GUL 123 del 19.5.2015, pag. 55.<sup>(2)</sup> MEPC.1/Circ.684.



- (8) La Commissione ha consultato le parti interessate in merito alle migliori pratiche in uso nel settore riguardo alle questioni contemplate dal presente regolamento. La consultazione si è svolta in seno al sottogruppo preposto al monitoraggio del sistema MRV (*Monitoring, Reporting and Verification*) nel trasporto marittimo, istituito nell'ambito del Forum europeo per il trasporto marittimo sostenibile.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici istituito dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme che precisano i parametri applicabili alla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro-ro e dalle navi portacontainer ai fini del monitoraggio per tratta delle altre informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/757.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

- 1) «nave petroliera», nave costruita o adattata principalmente per il trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi alla rinfusa nei suoi locali da carico, diversa da un vettore misto, da una nave cisterna per sostanze liquide nocive (NLS) o da una nave gasiera;
- 2) «nave chimichiera», nave costruita o adattata per il trasporto alla rinfusa dei prodotti liquidi di cui al capitolo 17 del codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di prodotti chimici pericolosi <sup>(2)</sup>, oppure nave costruita o adattata per trasportare un carico di sostanze liquide nocive alla rinfusa;
- 3) «nave metaniera», nave cisterna per il trasporto alla rinfusa di gas naturale liquefatto (GNL) (principalmente metano) in cisterne coibentate indipendenti;
- 4) «nave gasiera», nave cisterna per il trasporto alla rinfusa di gas liquefatti diversi dal GNL;
- 5) «nave portarinfuse», nave adibita principalmente al trasporto di carico solido alla rinfusa, anche del tipo portaminerali ai sensi del capitolo XII, regola 1, della convenzione internazionale del 1998 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS), ma esclusi i vettori misti;
- 6) «nave da carico», nave con scafo a uno o più ponti progettata principalmente per il trasporto di merci varie, escluse le navi specializzate in carichi solidi che non sono incluse nel calcolo delle linee di riferimento per le navi da carico, in particolare le navi da trasporto di bestiame, le portachiatte, le navi da trasporto di merci pesanti, le portayacht, le navi da trasporto di combustibile nucleare;
- 7) «nave frigorifera», nave progettata esclusivamente per il trasporto di merci nelle stive refrigerate;
- 8) «trasportatore di veicoli», nave da carico ro-ro a più ponti progettata per il trasporto di autovetture e camion vuoti;
- 9) «vettore misto», nave progettata per il trasporto, al 100 % della sua portata lorda, di carico liquido e solido alla rinfusa;
- 10) «nave ro-pax», nave che trasporta più di 12 passeggeri ed è dotata di locali da carico roll-on/roll-off;

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13).

<sup>(2)</sup> Modificato da MEPC 225(64) e MSC.340(91).

- 11) «nave portacontainer/ro-ro», nave ibrida con funzione di portacontainer e ro-ro in compartimenti indipendenti;
- 12) «portata lorda», prodotto del volume misurato, espresso in tonnellate metriche, dislocato dalla nave a pieno carico e della densità relativa dell'acqua alla partenza, meno il peso a vuoto della nave e il peso del carburante a bordo determinato all'inizio della tratta con carico in questione;
- 13) «volume misurato dislocato», volume, espresso in metri cubi, dislocato dalla nave, senza appendici, misurato fuori ossatura in una nave con guscio metallico e misurato fuori fasciame in una nave con guscio di altro materiale;
- 14) «peso a vuoto», peso effettivo, espresso in tonnellate metriche, della nave senza carburante, passeggeri, carico, acqua e altre provviste di bordo.

### Articolo 3

#### **Parametri per la determinazione del «carico trasportato» per categoria di nave**

Ai fini del monitoraggio per tratta delle altre informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/757, il «carico trasportato» è determinato come segue:

- a) per le navi petroliere, come massa del carico a bordo;
- b) per le navi chimichiere, come massa del carico a bordo;
- c) per le navi metaniere, come volume del carico al momento dello sbarco oppure, se il carico è sbarcato a diverse riprese durante una tratta, come somma del carico sbarcato durante una tratta e del carico sbarcato in tutti i successivi porti di scalo fino all'imbarco di nuovo carico;
- d) per le navi chimichiere, come massa del carico a bordo;
- e) per le navi portarinfuse, come massa del carico a bordo;
- f) per le navi da carico, come portata lorda nel caso delle tratte con carico e come carico nullo per le tratte in zavorra;
- g) per le navi frigorifere, come massa del carico a bordo;
- h) per i trasportatori di veicoli, come massa del carico a bordo calcolata come massa effettiva oppure come numero di unità di carico o numero di metri di corsia occupati moltiplicato per i valori predefiniti per il loro peso;
- i) per i vettori misti, come massa del carico a bordo;
- j) per le navi ro-pax, come numero di passeggeri e massa del carico a bordo, calcolata come massa effettiva oppure come numero di unità di carico (autocarri, autovetture ecc.) o numero di metri di corsia occupati moltiplicato per i valori predefiniti per il loro peso;
- k) per le navi portacontainer/ro-ro, come volume del carico a bordo, calcolato come somma del numero di unità di carico (autovetture, rimorchi, camion e altre unità standard) moltiplicato per una superficie predefinita e per l'altezza del ponte (la distanza tra il pavimento e la trave strutturale), del numero di metri di corsia occupati moltiplicato per l'altezza del ponte (per altro carico ro-ro) e del numero di TEU moltiplicato per 38,3 m<sup>3</sup>;
- l) per gli altri tipi di nave che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alle lettere da a) a k), né nelle categorie di cui all'allegato II, parte A, paragrafo 1, lettere d), e) e f), del regolamento (UE) 2015/757, come massa del carico a bordo oppure come portata lorda nel caso delle tratte con carico e come carico nullo per le tratte in zavorra.

Ai fini della lettera f) del primo comma, la massa del carico a bordo può essere utilizzata su base volontaria come parametro aggiuntivo.

Ai fini della lettera h) del primo comma, la portata lorda per le tratte con carico e il carico nullo per le tratte in zavorra possono essere utilizzati su base volontaria come parametri aggiuntivi.

---

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1929 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****che approva il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 90, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 gennaio 2013 la Francia ha ricevuto una domanda, in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/EC del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, ai fini dell'iscrizione del principio attivo *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, nell'allegato I di tale direttiva per l'uso nel tipo di prodotto 18, «Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», come definito nell'allegato V di tale direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (2) La Francia ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 29 maggio 2015 in conformità all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) In data 16 febbraio 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (4) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 18 e contenenti il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (5) È pertanto opportuno approvare il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Il *Bacillus thuringiensis* sottospecie *kurstaki*, sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351, è approvato come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>kurstaki</i> , sierotipo 3a3b, ceppo ABTS-351	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° marzo 2017	28 febbraio 2027	18	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello di Unione, del principio attivo; 2) in considerazione dei rischi identificati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione: a) agli utilizzatori professionali; b) alla popolazione generale esposta alla dispersione nell'aria di sostanze irrorate; c) alla matrice suolo, quando il prodotto è applicato prima di una precipitazione.

<sup>(1)</sup> La purezza indicata in questa colonna corrispondeva al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1930 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il clorocresolo.
- (2) Il clorocresolo è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 1 (igiene umana), nel tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali), nel tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), nel tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio) e nel tipo di prodotto 9 (preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati), come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, l'8 ottobre 2013, il 15 novembre 2013 e il 18 dicembre 2013.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 13 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9 e contenenti clorocresolo soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il clorocresolo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il clorocresolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 1, 2, 3, 6 e 9, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---



## ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo (1)	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Clorocresolo	Denominazione IUPAC:  4-cloro-3-metilfenolo  N. CE: 200-431-6  N. CAS: 59-50-7	99,8 % p/p	1° maggio 2018	30 aprile 2028	1	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:  nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;
					2	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:  1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;  2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione:  a) agli utilizzatori industriali e professionali;  b) ai bambini per i prodotti utilizzati in settori privati e istituzionali.
					3	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:  1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;  2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione:  a) agli utilizzatori professionali;  b) al comparto suolo.  3) Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, è verificata la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e sono adottate le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
					6	<p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;</li> <li>2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) agli utilizzatori professionali durante la formulazione del prodotto da conservare e durante l'applicazione del prodotto conservato nella fabbricazione della carta;</li> <li>b) ai bambini piccoli che si muovono su una superficie che è stata pulita con il prodotto conservato.</li> </ol> </li> </ol>
					9	<p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;</li> <li>2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.</li> </ol>

<sup>(1)</sup> La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1931 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****che approva il clorocresolo come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il clorocresolo.
- (2) Il clorocresolo è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 13 «preservanti per fluidi nella lavorazione di metalli», come descritto nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 13, come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) La Francia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, il 24 luglio 2013.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 13 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 13 contenenti clorocresolo soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il clorocresolo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 13, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il clorocresolo è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 13, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).<sup>(3)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Clorocresolo	Denominazione IUPAC: 4-cloro-3-metilfenolo N. CE: 200-431-6 N. CAS: 59-50-7	99,8 % p/p	1° maggio 2018	30 aprile 2028	13	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo; 2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

<sup>(1)</sup> La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1932 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****che approva l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica).
- (2) L'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2 e 3, come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 19 settembre 2011.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 e contenenti ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare l'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).<sup>(3)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

---

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Ossido di calcio e magnesio (calce viva dolomitica)	Denominazione IUPAC: ossido di calcio e magnesio N. CE: 253-425-0 N. CAS: 37247-91-9	800 g/kg (Il valore rappresenta il tenore di Ca e Mg espresso come la somma di CaO e MgO. Il valore minimo di MgO nella calce viva dolomitica è pari al 30 % del magnesio espresso come tenore di ossido di magnesio)	1° maggio 2018	30 aprile 2028	2	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo; 2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
					3	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo; 2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

<sup>(1)</sup> La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1933 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****che approva il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica).
- (2) Il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2 e 3, come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 19 settembre 2011.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 e contenenti tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).<sup>(3)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Tetraidrossido di calcio e magnesio (idrato di calce dolomitica)	Denominazione IUPAC: tetraidrossido di calcio e magnesio N. CE: 254-454-1 N. CAS: 39445-23-3	800 g/kg [Il valore rappresenta il tenore di Ca e Mg espresso come Ca(OH) <sub>2</sub> e Mg(OH) <sub>2</sub> . I valori tipici di Mg(OH) <sub>2</sub> nell'idrato di calce dolomitica sono compresi tra il 15 % e il 40 %]	1° maggio 2018	30 aprile 2028	2	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:  1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;  2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
					3	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:  1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;  2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

<sup>(1)</sup> La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1934 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****che approva il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC).
- (2) Il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 8 «preservanti del legno», come descritto nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 8, come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) L'Italia è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 20 novembre 2007 e il 10 giugno 2010.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 8, contenenti cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC), soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).<sup>(3)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

---

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del prin- cipio attivo <sup>(1)</sup>	Data di approva- zione	Scadenza dell'ap- provazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio (ATMAC/TMAC)	Denominazione IUPAC: cloruro di (alchil di cocco)trimetilammonio N. CE: 263-038-9 N. CAS: 61789-18-2	96,6 % p/p	1° maggio 2018	30 aprile 2028	8	<p>Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;</li> <li>2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) agli utilizzatori industriali e professionali;</li> <li>b) al suolo e alle acque sotterranee nel caso del legno trattato che sarà esposto frequentemente agli agenti atmosferici.</li> </ol> </li> <li>3) In considerazione dei rischi individuati per il suolo, le acque superficiali e le acque sotterranee, le etichette e, se del caso, le schede di dati di sicurezza relative ai prodotti autorizzati specificano che l'applicazione industriale o professionale deve avvenire all'interno di un'area isolata o su sostegni rigidi impermeabili dotati di sistemi di contenimento, e che subito dopo il trattamento il legno è conservato in un luogo riparato e/o su sostegni rigidi impermeabili, per evitare lo scolo diretto di residui nel suolo o nelle acque, e che eventuali residui risultanti dall'applicazione del prodotto sono raccolti per essere riutilizzati o smaltiti.</li> </ol>

<sup>(1)</sup> La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1935 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****che approva il diidrossido di calcio (calce idrata) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il diidrossido di calcio (calce idrata).
- (2) Il diidrossido di calcio (calce idrata) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2 e 3, come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 19 settembre 2011.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 e contenenti diidrossido di calcio (calce idrata) soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il diidrossido di calcio (calce idrata) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il diidrossido di calcio (calce idrata) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).<sup>(3)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---



## ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri di identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Diidrossido di calcio (calce idrata)	Denominazione IUPAC: diidrossido di calcio N. CE: 215-137-3 N. CAS: 1305-62-0	800 g/kg [Il valore rappresenta il tenore di Ca espresso come Ca (OH) <sub>2</sub> ]	1° maggio 2018	30 aprile 2028	2	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:  1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;  2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
					3	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:  1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;  2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

<sup>(1)</sup> La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1936 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****che approva l'ossido di calcio (calce viva) come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende l'ossido di calcio (calce viva).
- (2) L'ossido di calcio (calce viva) è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ai fini del suo uso nei prodotti del tipo di prodotto 2 (disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o sugli animali) e del tipo di prodotto 3 (igiene veterinaria), come descritti nell'allegato V di detta direttiva, che corrispondono rispettivamente ai tipi di prodotto 2 e 3, come descritti nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il Regno Unito è stato designato autorità di valutazione competente e ha presentato le relazioni di valutazione, corredate di raccomandazioni, il 19 settembre 2011.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, i pareri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche sono stati formulati il 14 aprile 2016 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tali pareri è lecito supporre che i biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3 e contenenti ossido di calcio (calce viva) soddisfino le condizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare l'ossido di calcio (calce viva) ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'ossido di calcio (calce viva) è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi dei tipi di prodotto 2 e 3, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).<sup>(3)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

---

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo <sup>(1)</sup>	Data di approvazione	Scadenza dell'approvazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Ossido di calcio (calce viva)	Denominazione IUPAC: ossido di calcio N. CE: 215-138-9 N. CAS: 1305-78-8	800 g/kg (Il valore del contenuto di Ca, espresso come CaO)	1° maggio 2018	30 aprile 2028	2	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:  1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;  2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori industriali e professionali.
					3	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:  1) nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non preso in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo;  2) in considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto è prestata particolare attenzione agli utilizzatori professionali.

<sup>(1)</sup> La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1937 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****che approva il ciflutrin come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. Detto elenco comprende il ciflutrin.
- (2) Il ciflutrin è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ai fini dell'uso nel tipo di prodotto 18, «insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi», quale definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 18 quale definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 23 dicembre 2010 la Germania, che era stata designata autorità di valutazione competente, ha presentato la relazione di valutazione corredata delle sue raccomandazioni.
- (4) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 16 febbraio 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche relativo all'uso nel tipo di prodotto 18, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti ciflutrin soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (6) È pertanto opportuno approvare il ciflutrin ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di determinate specifiche e condizioni.
- (7) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il ciflutrin è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).<sup>(3)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

---

## ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo <sup>(1)</sup>	Data di approva- zione	Scadenza dell'ap- provazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Ciflutrin	Denominazione IUPAC: (RS)- $\alpha$ -Ciano-4-fluoro- 3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane- carboxylate N. CE: 269-855-7 N. CAS: 68359-37-5	955 g/kg (95,5 % p/p)	1° marzo 2018	28 febbraio 2028	18	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni: 1) nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio a livello di Unione relativa al principio attivo. 2) In considerazione dei rischi individuati per gli usi esaminati, nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione: a) alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti usati nelle abitazioni e nei locali di stabulazione di animali con scarico in un impianto di trattamento delle acque reflue; b) alle acque di superficie e ai sedimenti per i prodotti usati nei locali di stabulazione di animali con scarico diretto nelle acque di superficie; c) alle acque di superficie e ai sedimenti dopo l'applicazione di letame su terreni agricoli per i prodotti usati nei locali di stabulazione di animali. 3) Per i prodotti che possono lasciare residui negli alimenti o nei mangimi, si verifica la necessità di fissare nuovi livelli massimi di residui (LMR) o di modificare quelli esistenti in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> o al regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> e si adottano le opportune misure di mitigazione del rischio intese a garantire che gli LMR applicabili non siano superati.

<sup>(1)</sup> La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11).

<sup>(3)</sup> Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1938 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****che approva l'acido citrico come principio attivo esistente destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce un elenco dei principi attivi esistenti, da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'uso nei biocidi. In tale elenco figura l'acido citrico.
- (2) L'acido citrico è stato oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> ai fini del suo uso nel tipo di prodotto 1, «Biocidi per l'igiene umana», come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 1 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Nella valutazione si è tuttavia preso in esame un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico, che verrebbe immesso sul mercato con l'indicazione «uccide il 99,9 % dei virus del raffreddore e dell'influenza nel fazzoletto». In conformità all'articolo 1 della decisione di esecuzione (UE) 2015/1985 della Commissione <sup>(4)</sup>, tale fazzoletto di carta antivirale deve essere considerato un biocida che rientra nel tipo di prodotto 2 come definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Questa approvazione dell'acido citrico come principio attivo esistente dovrebbe pertanto riguardare solo il suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, «Disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali».
- (4) Il Belgio, che era stato designato autorità di valutazione competente, il 23 agosto 2013 ha presentato la relazione di valutazione corredata di raccomandazioni.
- (5) In data 16 febbraio 2016 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, ai fini dell'utilizzo nel tipo di prodotto 2, tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (6) In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti acido citrico soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.
- (7) È pertanto opportuno approvare l'acido citrico ai fini dell'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.
- (8) Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/1985 della Commissione, del 4 novembre 2015, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a un fazzoletto di carta antivirale impregnato di acido citrico (GUL 289 del 5.11.2015, pag. 26).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'acido citrico è approvato come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, fatte salve le specifiche e le condizioni di cui all'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

—

## ALLEGATO

Nome comune	Denominazione IUPAC Numeri d'identificazione	Grado minimo di purezza del principio attivo <sup>(1)</sup>	Data di approva- zione	Scadenza dell'ap- provazione	Tipo di prodotto	Condizioni specifiche
Acido citrico	Denominazione IUPAC: 2-hydroxy-1,2,3-propa- netricarboxylic acid n. CE: 201-069-1 N. CAS: 77-92-9	995 g/kg	1° marzo 2018	28 febbraio 2028	2	Le autorizzazioni di biocidi sono soggette alle seguenti condizioni:  nel valutare il prodotto si presta particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all'efficacia attribuiti a usi contemplati dalla domanda di autorizzazione ma non presi in considerazione nella valutazione del rischio, a livello di Unione, del principio attivo.

<sup>(1)</sup> La purezza indicata in questa colonna corrispondeva al grado minimo di purezza del principio attivo valutato a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l'equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1939 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio <sup>(1)</sup>,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione,**a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.<sup>(2)</sup> GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	MA	98,0	
	ZZ	98,0	
0707 00 05	TR	141,1	
	ZZ	141,1	
0709 93 10	MA	91,2	
	TR	146,1	
	ZZ	118,7	
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	JM	103,8	
	PE	139,3	
	TR	71,6	
	ZZ	104,9	
	AR	67,2	
0805 50 10	BR	79,0	
	CL	77,0	
	TR	98,1	
	ZA	65,7	
	ZZ	77,4	
	0806 10 10	BR	330,4
		PE	327,4
TR		142,7	
ZZ		266,8	
0808 10 80	AR	260,6	
	AU	236,5	
	CL	166,4	
	NZ	144,6	
	ZA	132,2	
	ZZ	188,1	
	0808 30 90	CN	96,1
TR		153,0	
ZZ		124,6	

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1940 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2016

**relativa allo stabilimento di condizioni di mercato per i servizi di navigazione aerea di terminale nel Regno Unito a norma dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013**

[notificata con il numero C(2016) 6336]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, gli Stati membri possono decidere che uno o più servizi di navigazione aerea presso i terminali siano soggetti a condizioni di mercato. In tal caso si applicano le disposizioni del predetto regolamento, ma in merito a tali servizi gli Stati membri coinvolti possono decidere di non adottare le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a d).
- (2) Il 6 maggio 2015 le autorità del Regno Unito hanno informato la Commissione della decisione di tale Stato membro secondo la quale i servizi di navigazione aerea di terminale negli aeroporti della zona tariffaria di terminale B sono soggetti a condizioni di mercato. I suddetti servizi sono prestati presso nove aeroporti nel Regno Unito, ovvero Heathrow, Gatwick, Stansted, Luton e London City a Londra, e gli aeroporti di Birmingham, Manchester, Glasgow e Edimburgo.
- (3) Le autorità del Regno Unito hanno presentato una relazione sul contenuto e sui risultati della valutazione rispetto alle condizioni dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, sul quale si basa la decisione del Regno Unito. Su richiesta della Commissione le suddette autorità hanno presentato ulteriori elementi di prova, compresi i documenti di gara, il 2 ottobre 2015. La Commissione ha verificato le informazioni fornite dalle autorità del Regno Unito.
- (4) Dalle informazioni fornite risulta che la valutazione effettuata dalle autorità del Regno Unito comprende una consultazione dei rappresentanti degli utenti dello spazio aereo, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 391/2013, nonché di altre parti interessate, quali gli operatori aeroportuali e i fornitori di servizi di navigazione aerea.
- (5) Dalle informazioni trasmesse risulta inoltre che nel mercato della navigazione aerea di terminale del Regno Unito interessato esistono condizioni di mercato. La relazione di valutazione dimostra in particolare che le condizioni di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 sono soddisfatte, anche per quanto riguarda gli aeroporti della zona tariffaria di terminale B per i quali la procedura d'appalto non si è ancora svolta, ma è prevista per il futuro, tenendo presente che, per poter considerare stabilite le condizioni di mercato, la procedura d'appalto non deve necessariamente essersi svolta entro il periodo di riferimento.

<sup>(1)</sup> GUL 96 del 31.3.2004, pag. 10.

<sup>(2)</sup> GUL 128 del 9.5.2013, pag. 31.

- (6) La Commissione concorda pertanto con la valutazione delle autorità del Regno Unito secondo la quale i servizi di navigazione aerea di terminale presso gli aeroporti nella zona tariffaria di terminale B sono soggetti a condizioni di mercato.
- (7) A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013, la presente decisione si applica per la durata del periodo di riferimento in questione, vale a dire il secondo periodo di riferimento (2015-2019).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione ritiene che siano state stabilite le condizioni di mercato per la fornitura di servizi di navigazione aerea di terminale nella zona tariffaria B del Regno Unito, nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 391/2013.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica fino al 31 dicembre 2019.

*Articolo 3*

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2016

*Per la Commissione*  
Violeta BULC  
*Membro della Commissione*

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1941 DELLA COMMISSIONE****del 3 novembre 2016**

**che modifica la decisione di esecuzione 2014/190/UE che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020**

*[notificata con il numero C(2016) 6909]*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 92, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione 2014/190/UE <sup>(2)</sup> la Commissione ha fissato, tra l'altro, la ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, nonché la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (2) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio <sup>(3)</sup> e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione è tenuta a riesaminare le assegnazioni totali di tutti gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione della politica di coesione per gli anni dal 2017 al 2020.
- (3) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 90, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel 2016 la Commissione è tenuta a riesaminare l'ammissibilità degli Stati membri al Fondo di coesione e nel caso in cui uno Stato membro diventi ammissibile al Fondo di coesione o perda l'ammissibilità esistente la Commissione è tenuta ad aggiungere o sottrarre gli importi risultanti ai/dai fondi assegnati allo Stato membro per gli anni dal 2017 al 2020.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la Commissione è tenuta a presentare i risultati dei due suddetti riesami nel suo adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017. Il 30 giugno 2016 la Commissione ha adottato i risultati di tali riesami nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo <sup>(4)</sup>. Nella comunicazione si afferma che, sulla base delle statistiche più recenti, vi è una divergenza cumulativa superiore a +/- 5 % tra le dotazioni riviste e le dotazioni totali in Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Croazia, Italia, Cipro, Paesi Bassi, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito. Si afferma inoltre

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 320.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2014/190/UE della Commissione, del 3 aprile 2014, che fissa la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse globali per il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione a titolo dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e l'elenco delle regioni ammissibili nonché gli importi da trasferire dalle dotazioni del Fondo di coesione e dei fondi strutturali di ciascuno Stato membro al meccanismo per collegare l'Europa e agli aiuti agli indigenti per il periodo 2014-2020 (GU L 104 dell'8.4.2014, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 347 del 20.12.2013, pag. 884).

<sup>(4)</sup> Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo — Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione dell'RNL e adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione, COM(2016) 311 final del 30 giugno 2016.

che, sulla base del suo reddito nazionale lordo (RNL) pro capite nel periodo 2012-2014, Cipro diventerà pienamente ammissibile al sostegno del Fondo di coesione a partire dal 1° gennaio 2017.

- (5) Conformemente all'articolo 7, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 e all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, le dotazioni di detti Stati membri devono essere adeguate di conseguenza a condizione che l'effetto netto totale degli adeguamenti non superi i 4 miliardi di EUR. Gli adeguamenti devono essere ripartiti in percentuali uguali sugli anni 2017-2020.
- (6) Conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013, in caso di adozione tardiva dei nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il quadro finanziario pluriennale (QFP) deve essere riveduto al fine di trasferire agli anni successivi le assegnazioni non utilizzate nel 2014.
- (7) Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio <sup>(1)</sup>, non è stato possibile impegnare nel 2014 o riportare al 2015 11,2 miliardi di EUR a prezzi correnti dell'assegnazione prevista per i fondi strutturali e per il Fondo di coesione. Non è stato inoltre possibile impegnare nel 2014 o riportare al 2015 parte della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile disponibile per l'impegno di bilancio per il 2014. Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è stato pertanto rivisto con il trasferimento dei relativi stanziamenti di impegno non utilizzati nel 2014 agli anni successivi per la sottorubrica 1b «Coesione economica, sociale e territoriale» <sup>(2)</sup>. Tale trasferimento dovrebbe riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.
- (8) Conformemente all'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato le proposte presentate da Repubblica ceca, Grecia, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Regno Unito nei rispettivi accordi di partenariato di trasferire fino al 3 % degli stanziamenti complessivi destinati a una categoria di regioni ad altre categorie di regioni. Tali trasferimenti dovrebbero riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.
- (9) Conformemente all'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato una proposta presentata dalla Danimarca nel proprio accordo di partenariato di trasferire una quota dei suoi stanziamenti a titolo dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione. Tale trasferimento dovrebbe riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.
- (10) Conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 la Commissione ha accettato la richiesta della Grecia e di Cipro di trasferire una quota delle risorse previste per l'assistenza tecnica su iniziativa dello Stato membro all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per l'attuazione di misure collegate agli Stati membri. Tali trasferimenti dovrebbero riflettersi nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.
- (11) Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e la loro ripartizione tra le regioni meno sviluppate, le regioni in transizione, le regioni più sviluppate, gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione e le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento recante disposizioni comuni dovrebbero essere adeguate di conseguenza.
- (12) La ripartizione annuale della dotazione specifica per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile di cui all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbe essere adeguata di conseguenza.
- (13) Le risorse per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2014-2020 di cui all'articolo 92, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1303/2013 dovrebbero essere adeguate di conseguenza.
- (14) Le ripartizioni globali dovrebbero essere indicate in prezzi del 2011 a fini di comparabilità con le ripartizioni globali nella decisione di esecuzione 2014/190/UE.
- (15) Per ragioni di programmazione a livello di Stati membri, le ripartizioni annuali specifiche dovrebbero essere indicate in prezzi correnti per riflettere l'indicizzazione in ragione del 2 % annuo in conformità all'articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE, Euratom) 2015/623 del Consiglio, del 21 aprile 2015, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GUL 103 del 22.4.2015, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Ibid.



(16) La decisione di esecuzione 2014/190/UE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La decisione di esecuzione 2014/190/UE è così modificata:

1. gli allegati I, II e III sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato I della presente decisione;
2. gli allegati da V a X sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato II della presente decisione;
3. gli allegati XIV, XV e XVI sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato III della presente decisione.

*Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2016

*Per la Commissione*  
Corina CREȚU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

«ALLEGATO I

## RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO A TITOLO DELL'OBBIETTIVO INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE

EUR, prezzi 2011

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	260 135 172	260 140 314	260 144 748	262 509 573	262 512 794	262 515 853	262 518 457	1 830 476 911
BG	579 165 669	1 266 488 650	1 010 256 034	1 003 519 870	1 021 838 098	1 038 192 412	1 052 480 952	6 971 941 685
CZ	103 451 422	5 540 414 855	2 959 904 273	2 861 077 349	2 861 102 132	2 861 120 698	2 861 146 337	20 048 217 066
DK	41 885 453	42 432 350	46 934 475	60 625 057	60 625 440	60 625 805	60 626 116	373 754 696
DE	2 325 644 228	2 325 690 213	2 325 729 857	2 325 760 026	2 325 788 831	2 325 816 165	2 325 839 456	16 280 268 776
EE	431 673 650	447 362 108	475 334 242	465 459 465	475 656 812	485 612 912	495 306 490	3 276 405 679
IE	123 514 163	123 516 606	123 518 710	124 306 212	124 307 742	124 309 193	124 310 430	867 783 056
EL	1 987 036 935	2 011 148 293	2 036 722 454	2 234 587 290	2 234 606 683	2 234 622 514	2 234 641 107	14 973 365 276
ES	1 569 539 137	5 380 102 389	3 493 778 680	3 953 099 798	3 953 143 064	3 953 184 125	3 953 219 111	26 256 066 304
FR	1 895 389 534	1 895 427 010	1 895 459 314	1 895 483 901	1 895 507 375	1 895 529 649	1 895 548 628	13 268 345 411
HR	945 314 544	1 080 891 122	1 146 956 712	1 127 613 180	1 150 764 677	1 174 649 743	1 198 787 316	7 824 977 294
IT	1 667 175 515	6 345 622 854	4 029 667 935	4 384 163 781	4 384 213 686	4 384 261 044	4 384 301 394	29 579 406 209
CY	184 221 308	172 550 003	73 787 815	70 458 683	68 942 184	67 425 500	65 529 889	702 915 382
LV	539 401 940	558 152 423	595 401 855	592 067 645	604 649 672	617 204 766	629 723 663	4 136 601 964
LT	830 493 172	857 296 604	911 468 202	903 739 689	919 677 236	935 043 867	949 806 399	6 307 525 169

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
LU	5 515 692	5 515 801	5 515 895	5 515 966	5 516 035	5 516 099	5 516 155	38 611 643
HU	2 668 901 050	2 901 316 920	2 924 373 614	2 864 474 307	2 883 024 281	2 908 892 967	2 942 281 324	20 093 264 463
MT	93 531 830	94 199 381	97 732 285	95 155 901	95 156 698	95 157 281	95 158 122	666 091 498
NL	129 104 439	129 106 992	129 109 193	130 388 219	130 389 817	130 391 334	130 392 627	908 882 621
AT	126 297 049	126 299 545	126 301 698	126 303 336	126 304 901	126 306 384	126 307 650	884 120 563
PL	9 196 089 979	9 600 920 166	10 314 898 375	10 318 540 568	10 582 213 980	10 830 637 727	11 062 457 606	71 905 758 401
PT	2 750 538 466	2 759 342 043	2 805 800 232	2 771 959 045	2 771 988 368	2 772 013 924	2 772 040 192	19 403 682 270
RO	855 377 448	4 594 775 965	3 070 585 254	3 081 045 841	3 164 213 795	3 237 589 982	3 300 540 019	21 304 128 304
SI	396 738 180	399 483 437	414 011 184	415 487 300	415 490 727	415 493 271	415 496 845	2 872 200 944
SK	1 666 868 227	1 728 300 922	1 842 947 663	1 822 528 996	1 869 149 076	1 918 943 806	1 927 453 123	12 776 191 813
FI	168 203 748	168 207 073	168 209 940	169 457 922	169 460 006	169 461 981	169 463 668	1 182 464 338
SE	216 791 160	221 024 565	218 934 694	214 521 734	214 524 446	214 527 020	214 529 211	1 514 852 830
UK	485 459 491	2 227 999 195	1 365 392 414	1 377 907 101	1 377 924 013	1 377 940 060	1 377 953 734	9 590 576 008
Azioni innovative urbane	47 142 857	47 142 857	47 142 857	47 142 857	47 142 857	47 142 857	47 142 858	330 000 000
Assistenza tecnica (*)	158 413 447	146 518 123	175 743 841	150 282 750	151 915 384	153 544 718	154 850 555	1 091 268 818
<b>UE 28</b>	<b>32 449 014 905</b>	<b>53 457 388 779</b>	<b>45 091 764 445</b>	<b>45 855 183 362</b>	<b>46 347 750 810</b>	<b>46 823 673 657</b>	<b>47 235 369 434</b>	<b>317 260 145 392</b>

(\*) L'assistenza tecnica comprende trasferimenti in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, dell'RDC.

## ALLEGATO II

## RISORSE GLOBALI PER STATO MEMBRO A TITOLO DELL'OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

EUR, prezzi 2011

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	2 735 092	26 986 914	24 653 310	43 916 586	43 916 586	43 916 586	43 916 586	230 041 660
BG	2 805 241	14 151 174	15 514 515	29 337 465	27 637 039	27 637 039	27 637 038	144 719 511
CZ	3 491 831	34 868 077	31 818 751	56 680 866	56 680 866	56 680 866	56 680 866	296 902 123
DK	9 341 055	15 870 761	16 204 160	20 500 100	20 500 235	20 500 362	20 500 470	123 417 143
DE	21 292 489	87 955 439	90 434 007	161 096 131	161 096 131	161 096 131	161 096 131	844 066 459
EE	1 366 662	4 437 853	5 190 597	9 696 928	9 246 357	9 246 357	9 246 358	48 431 112
IE	4 859 012	14 261 913	15 809 610	28 162 713	28 162 713	28 162 713	28 162 713	147 581 387
EL	0	23 400 948	21 698 589	41 259 501	38 653 147	38 653 146	38 653 147	202 318 478
ES	10 222 031	57 072 561	60 231 448	112 474 799	107 294 294	107 294 294	107 294 295	561 883 722
FR	7 495 462	117 787 530	104 447 886	186 597 329	186 059 990	186 059 990	186 059 990	974 508 177
HR	213 733	14 165 446	13 686 141	26 393 920	24 380 039	24 380 039	24 380 038	127 599 356
IT	3 759 395	118 923 362	106 488 607	195 021 942	189 695 266	189 695 266	189 695 265	993 279 103
CY	0	3 575 864	3 066 604	5 572 854	5 462 744	5 462 744	5 462 742	28 603 552
LV	768 414	8 602 485	8 768 172	16 768 878	15 619 328	15 619 328	15 619 328	81 765 933
LT	647 526	9 894 559	10 653 404	21 179 822	18 977 618	18 977 618	18 977 617	99 308 164

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
LU	0	2 274 613	1 890 117	3 366 990	3 366 991	3 366 990	3 366 991	17 632 692
HU	774 391	37 481 264	33 891 150	62 818 686	60 372 567	60 372 568	60 372 569	316 083 195
MT	0	1 871 640	1 593 339	2 882 364	2 838 321	2 838 320	2 838 321	14 862 305
NL	10 991 559	33 152 856	36 503 265	65 025 705	65 025 705	65 025 705	65 025 705	340 750 500
AT	2 953 653	26 110 183	24 102 839	42 935 996	42 935 995	42 935 996	42 935 996	224 910 658
PL	10 924 030	62 038 308	65 621 912	122 877 873	116 896 690	116 896 689	116 896 690	612 152 192
PT	3 284 758	11 235 745	12 040 777	21 481 774	21 449 037	21 449 037	21 449 037	112 390 165
RO	7 278 687	38 147 671	42 405 954	81 066 018	75 540 553	75 540 554	75 540 553	395 519 990
SI	167 571	6 925 088	5 891 004	10 494 040	10 494 040	10 494 040	10 494 040	54 959 823
SK	2 987 230	21 977 017	20 924 144	37 537 837	37 273 574	37 273 574	37 273 573	195 246 949
FI	4 737 086	10 795 672	15 114 612	29 567 311	26 924 667	26 924 667	26 924 666	140 988 681
SE	13 535 336	24 901 393	32 061 646	57 509 950	57 113 552	57 113 552	57 113 552	299 348 981
UK	11 427 002	86 378 754	81 086 733	144 445 208	144 445 209	144 445 208	144 445 209	756 673 323
Cooperazione in- terregionale	5 406 828	52 688 220	48 186 712	85 838 207	85 838 207	85 838 207	85 838 208	449 634 589
Assistenza tecnica	1 579 828	2 261 532	3 166 286	5 640 318	5 640 318	5 640 318	5 640 318	29 568 918
<b>UE 28</b>	<b>145 045 902</b>	<b>970 194 842</b>	<b>953 146 291</b>	<b>1 728 148 111</b>	<b>1 689 537 779</b>	<b>1 689 537 904</b>	<b>1 689 538 012</b>	<b>8 865 148 841</b>

## ALLEGATO III

## INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — RIPARTIZIONE ANNUALE DELLA DOTAZIONE SPECIFICA

EUR, prezzi 2011

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	22 464 896	17 179 038	0	0	0	0	0	39 643 934
BG	29 216 622	22 342 123	0	0	0	0	0	51 558 745
CZ	0	12 564 283	0	0	0	0	0	12 564 283
DK	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	0	0	0	0	0	0	0	0
EE	0	0	0	0	0	0	0	0
IE	36 075 815	27 587 388	0	0	0	0	0	63 663 203
EL	90 800 184	69 435 434	0	0	0	0	0	160 235 618
ES	499 481 827	381 956 689	0	0	0	0	0	881 438 516
FR	164 197 762	125 562 994	0	0	0	0	0	289 760 756
HR	35 033 821	26 790 569	0	0	0	0	0	61 824 390
IT	300 437 373	229 746 226	0	0	0	0	0	530 183 599
CY	6 126 207	4 684 747	0	0	0	0	0	10 810 954
LV	15 358 075	11 744 410	0	0	0	0	0	27 102 485
LT	16 825 553	12 866 600	0	0	0	0	0	29 692 153

EUR, prezzi 2011

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
LU	0	0	0	0	0	0	0	0
HU	26 345 509	20 146 566	0	0	0	0	0	46 492 075
MT	0	0	0	0	0	0	0	0
NL	0	0	0	0	0	0	0	0
AT	0	0	0	0	0	0	0	0
PL	133 639 212	102 194 692	0	0	0	0	0	235 833 904
PT	85 111 913	65 085 581	0	0	0	0	0	150 197 494
RO	56 112 815	42 909 800	0	0	0	0	0	99 022 615
SI	4 876 537	3 729 117	0	0	0	0	0	8 605 654
SK	38 209 190	29 218 793	0	0	0	0	0	67 427 983
FI	0	0	0	0	0	0	0	0
SE	23 379 703	17 878 597	0	0	0	0	0	41 258 300
UK	24 516 103	166 367 414	0	0	0	0	0	190 883 517
<b>UE 28</b>	<b>1 608 209 117</b>	<b>1 389 991 061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 998 200 178»</b>

5.1.1.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/69

## ALLEGATO II

## «ALLEGATO V

## REGIONI MENO SVILUPPATE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	0	0	0	0	0	0	0	0
BG	423 753 581	874 889 053	701 031 972	730 183 864	758 809 778	786 756 984	813 870 156	5 089 295 388
CZ	0	4 027 742 276	2 074 542 417	2 116 060 758	2 158 408 746	2 201 602 835	2 245 657 415	14 824 014 447
DK	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	0	0	0	0	0	0	0	0
EE	307 309 007	322 408 574	336 661 411	345 490 927	360 206 362	375 184 571	390 407 135	2 437 667 987
IE	0	0	0	0	0	0	0	0
EL	909 471 035	930 727 958	929 535 000	1 108 664 976	1 132 169 367	1 154 915 838	1 180 244 879	7 345 729 053
ES	54 371 079	500 017 977	285 545 634	319 216 082	325 604 160	332 119 881	338 765 441	2 155 640 254
FR	461 932 262	471 180 560	480 612 672	490 231 521	500 042 578	510 049 647	520 256 037	3 434 305 277
HR	670 382 372	775 939 696	809 636 630	842 012 299	876 574 176	912 755 989	950 231 499	5 837 532 661
IT	666 758 279	5 365 168 942	3 106 826 291	3 495 598 479	3 565 551 345	3 636 901 956	3 709 674 398	23 546 479 690
CY	0	0	0	0	0	0	0	0
LV	378 783 956	396 914 108	416 196 653	433 973 068	452 283 532	471 132 651	490 523 912	3 039 807 880
LT	582 500 351	608 972 357	636 611 771	661 702 936	687 136 966	712 879 268	738 892 222	4 628 695 871



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
LU	0	0	0	0	0	0	0	0
HU	1 896 587 964	2 108 249 341	2 085 760 394	2 136 002 392	2 192 924 551	2 256 984 865	2 328 707 669	15 005 217 176
MT	0	0	0	0	0	0	0	0
NL	0	0	0	0	0	0	0	0
AT	0	0	0	0	0	0	0	0
PL	6 024 257 445	6 384 360 407	6 759 920 357	7 102 194 153	7 444 979 849	7 786 815 724	8 126 165 773	49 628 693 708
PT	2 238 473 445	2 283 288 504	2 328 994 354	2 375 605 358	2 423 147 767	2 471 640 053	2 521 098 345	16 642 247 826
RO	681 255 037	2 936 948 339	1 998 264 754	2 102 046 894	2 199 624 663	2 295 769 970	2 393 170 316	14 607 079 973
SI	169 479 826	172 872 874	176 333 368	188 610 472	192 384 976	196 234 896	200 161 525	1 296 077 937
SK	1 141 906 862	1 198 827 027	1 256 504 073	1 296 677 643	1 357 224 314	1 422 080 653	1 457 095 910	9 130 316 482
FI	0	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0	0
UK	269 798 028	446 063 474	368 713 961	377 627 431	385 184 697	392 893 012	400 754 850	2 641 035 453
<b>UE 28</b>	<b>16 877 020 529</b>	<b>29 804 571 467</b>	<b>24 751 691 712</b>	<b>26 121 899 253</b>	<b>27 012 257 827</b>	<b>27 916 718 793</b>	<b>28 805 677 482</b>	<b>181 289 837 063</b>

## ALLEGATO VI

## REGIONI IN TRANSIZIONE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	139 843 427	142 643 221	145 498 658	148 410 629	151 380 786	154 410 285	157 500 125	1 039 687 131
BG	0	0	0	0	0	0	0	0
CZ	0	0	0	0	0	0	0	0
DK	9 604 018	9 882 422	10 804 408	13 832 944	14 109 710	14 392 008	14 679 938	87 305 448
DE	1 314 315 435	1 340 628 367	1 367 464 345	1 394 831 802	1 422 746 136	1 451 218 188	1 480 257 439	9 771 461 712
EE	0	0	0	0	0	0	0	0
IE	0	0	0	0	0	0	0	0
EL	353 410 233	364 853 538	362 313 592	447 619 659	455 327 176	465 338 438	473 253 207	2 922 115 843
ES	593 746 235	3 046 946 624	1 875 188 441	2 283 534 068	2 329 229 426	2 375 837 900	2 423 375 418	14 927 858 112
FR	572 094 366	583 548 204	595 229 675	607 142 425	619 293 217	631 686 770	644 327 187	4 253 321 844
HR	0	0	0	0	0	0	0	0
IT	70 953 093	295 934 908	188 970 662	230 278 365	234 886 419	239 586 556	244 380 379	1 504 990 382
CY	0	0	0	0	0	0	0	0
LV	0	0	0	0	0	0	0	0
LT	0	0	0	0	0	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
LU	0	0	0	0	0	0	0	0
HU	0	0	0	0	0	0	0	0
MT	65 940 970	67 261 131	68 607 532	69 980 598	71 381 101	72 809 585	74 266 528	490 247 445
NL	0	0	0	0	0	0	0	0
AT	9 725 216	9 919 919	10 118 493	10 320 999	10 527 553	10 738 231	10 953 108	72 303 519
PL	0	0	0	0	0	0	0	0
PT	43 658 772	44 532 838	45 424 274	46 333 366	47 260 627	48 206 411	49 171 036	324 587 324
RO	0	0	0	0	0	0	0	0
SI	0	0	0	0	0	0	0	0
SK	0	0	0	0	0	0	0	0
FI	0	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0	0
UK	95 016 348	594 816 628	355 307 540	374 958 114	382 461 753	390 115 477	397 921 577	2 590 597 437
<b>UE 28</b>	<b>3 268 308 113</b>	<b>6 500 967 800</b>	<b>5 024 927 620</b>	<b>5 627 242 969</b>	<b>5 738 603 904</b>	<b>5 854 339 849</b>	<b>5 970 085 942</b>	<b>37 984 476 197</b>

## ALLEGATO VII

## REGIONI PIÙ SVILUPPATE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	126 249 347	128 776 975	131 354 837	136 643 113	139 377 731	142 166 986	145 011 804	949 580 793
BG	0	0	0	0	0	0	0	0
CZ	0	148 534 650	76 504 754	78 035 863	79 597 567	81 190 474	82 815 114	546 678 422
DK	34 312 692	35 504 602	40 461 066	53 875 658	54 953 504	56 052 898	57 174 238	332 334 658
DE	1 143 027 472	1 165 911 174	1 189 249 756	1 213 050 557	1 237 326 959	1 262 088 394	1 287 343 110	8 497 997 422
EE	0	0	0	0	0	0	0	0
IE	128 001 120	130 563 786	133 177 385	136 727 788	139 464 101	142 255 083	145 101 661	955 290 924
EL	321 718 722	332 754 240	345 532 277	367 327 441	374 609 684	381 115 281	387 917 299	2 510 974 944
ES	941 438 583	2 067 516 145	1 549 803 112	1 699 267 064	1 733 272 800	1 767 957 997	1 803 334 314	11 562 590 015
FR	850 348 096	867 372 818	884 735 876	902 442 710	920 503 358	938 924 843	957 713 270	6 322 040 971
HR	0	0	0	0	0	0	0	0
IT	940 989 124	1 115 272 514	1 059 105 570	1 115 343 630	1 137 664 445	1 160 431 228	1 183 651 581	7 712 458 092
CY	129 299 822	130 248 052	31 040 483	34 392 381	35 080 636	35 782 643	36 498 639	432 342 656
LV	0	0	0	0	0	0	0	0
LT	0	0	0	0	0	0	0	0

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
LU	5 320 829	5 427 364	5 536 015	5 646 815	5 759 830	5 875 102	5 992 671	39 558 626
HU	62 362 887	63 613 985	64 890 344	66 190 566	67 517 780	68 872 541	70 255 336	463 703 439
MT	0	0	0	0	0	0	0	0
NL	136 474 196	139 206 443	141 993 002	146 273 253	149 200 554	152 186 343	155 231 615	1 020 565 406
AT	121 868 086	124 307 950	126 796 311	129 333 944	131 922 288	134 562 344	137 254 990	906 045 913
PL	504 545 294	515 958 359	527 632 348	539 308 411	551 177 491	563 236 684	575 482 178	3 777 340 765
PT	166 452 008	169 784 435	173 183 108	176 649 083	180 184 317	183 790 182	187 467 883	1 237 511 016
RO	67 415 298	137 770 869	121 391 612	129 215 801	139 922 353	147 861 056	149 459 655	893 036 644
SI	113 965 963	116 247 604	118 574 596	121 261 256	123 688 023	126 163 276	128 687 839	848 588 557
SK	41 262 981	43 143 512	45 049 772	46 933 534	48 943 721	51 089 982	52 315 318	328 738 820
FI	134 387 672	137 078 197	139 822 197	144 023 506	146 905 819	149 845 718	152 844 185	1 004 907 294
SE	201 163 376	209 768 456	211 655 946	210 918 972	215 140 093	219 445 549	223 836 765	1 491 929 157
UK	149 826 651	1 370 234 763	782 928 073	798 596 590	814 578 755	830 880 021	847 506 195	5 594 551 048
<b>UE 28</b>	<b>6 320 430 219</b>	<b>9 154 996 893</b>	<b>7 900 418 440</b>	<b>8 251 457 936</b>	<b>8 426 791 809</b>	<b>8 601 774 625</b>	<b>8 772 895 660</b>	<b>57 428 765 582</b>

ALLEGATO VIII  
FONDO DI COESIONE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	0	0	0	0	0	0	0	0
BG	141 914 934	438 239 123	314 223 331	327 476 772	339 922 930	352 709 644	363 820 410	2 278 307 144
CZ	0	1 691 733 250	876 417 385	867 512 052	884 660 544	903 810 913	919 811 951	6 143 946 095
DK	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	0	0	0	0	0	0	0	0
EE	133 273 475	140 305 354	146 966 434	150 619 857	156 921 496	163 630 547	169 817 514	1 061 534 677
IE	0	0	0	0	0	0	0	0
EL	430 757 665	444 530 393	448 671 883	471 072 832	480 389 519	490 754 009	499 491 452	3 265 667 753
ES	0	0	0	0	0	0	0	0
FR	0	0	0	0	0	0	0	0
HR	293 229 673	339 412 563	355 227 649	357 736 948	372 354 413	388 369 497	403 424 901	2 509 755 644
IT	0	0	0	0	0	0	0	0
CY	57 156 764	48 473 084	39 315 087	38 682 266	37 966 553	37 262 438	36 012 833	294 869 025
LV	167 454 594	175 995 293	185 012 112	193 047 173	200 965 711	209 486 800	217 453 012	1 349 414 695
LT	256 626 748	269 141 984	282 127 550	293 504 407	304 502 755	316 195 728	326 818 454	2 048 917 626

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
LU	0	0	0	0	0	0	0	0
HU	761 296 791	836 749 026	837 669 772	859 444 254	882 480 075	910 148 899	937 638 195	6 025 427 012
MT	29 073 581	29 780 219	30 489 732	31 150 428	31 766 417	32 452 438	33 029 294	217 742 109
NL	0	0	0	0	0	0	0	0
AT	0	0	0	0	0	0	0	0
PL	2 821 981 272	2 992 646 539	3 169 935 136	3 327 311 773	3 479 057 782	3 636 923 062	3 780 133 478	23 207 989 042
PT	382 108 422	391 395 624	400 720 618	409 404 001	417 499 836	426 516 083	434 097 580	2 861 742 164
RO	0	1 710 039 331	949 836 093	999 902 570	1 046 786 040	1 093 828 558	1 134 604 385	6 934 996 977
SI	119 552 544	122 458 287	125 375 853	132 624 045	135 247 665	138 161 073	140 627 428	914 046 895
SK	514 950 725	542 350 982	570 045 939	596 338 413	623 327 518	653 372 363	667 865 487	4 168 251 427
FI	0	0	0	0	0	0	0	0
SE	0	0	0	0	0	0	0	0
UK	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UE 28</b>	<b>6 109 377 188</b>	<b>10 173 251 052</b>	<b>8 732 034 574</b>	<b>9 055 827 791</b>	<b>9 393 849 254</b>	<b>9 753 622 052</b>	<b>10 064 646 374</b>	<b>63 282 608 285</b>

5.11.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 299/77

## ALLEGATO IX

## REGIONI ULTRAPERIFERICHE E REGIONI SETTENTRIONALI A BASSA DENSITÀ DI POPOLAZIONE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	0	0	0	0	0	0	0	0
BG	0	0	0	0	0	0	0	0
CZ	0	0	0	0	0	0	0	0
DK	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	0	0	0	0	0	0	0	0
EE	0	0	0	0	0	0	0	0
IE	0	0	0	0	0	0	0	0
EL	0	0	0	0	0	0	0	0
ES	0	131 542 480	67 752 708	69 108 658	70 491 705	71 902 384	73 341 166	484 139 101
FR	59 632 621	60 826 476	62 044 064	63 285 766	64 552 281	65 844 100	67 161 654	443 346 962
HR	0	0	0	0	0	0	0	0
IT	0	0	0	0	0	0	0	0
CY	0	0	0	0	0	0	0	0
LV	0	0	0	0	0	0	0	0
LT	0	0	0	0	0	0	0	0



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
LU	0	0	0	0	0	0	0	0
HU	0	0	0	0	0	0	0	0
MT	0	0	0	0	0	0	0	0
NL	0	0	0	0	0	0	0	0
AT	0	0	0	0	0	0	0	0
PL	0	0	0	0	0	0	0	0
PT	15 559 845	15 871 355	16 189 058	16 513 054	16 843 524	17 180 596	17 524 383	115 681 815
RO	0	0	0	0	0	0	0	0
SI	0	0	0	0	0	0	0	0
SK	0	0	0	0	0	0	0	0
FI	41 068 819	41 891 023	42 729 572	43 584 729	44 456 975	45 346 646	46 254 043	305 331 807
SE	27 832 202	28 389 407	28 957 689	29 537 226	30 128 343	30 731 272	31 346 211	206 922 350
UK	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>UE 28</b>	<b>144 093 487</b>	<b>278 520 741</b>	<b>217 673 091</b>	<b>222 029 433</b>	<b>226 472 828</b>	<b>231 004 998</b>	<b>235 627 457</b>	<b>1 555 422 035</b>

## ALLEGATO X

## INIZIATIVA A FAVORE DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE — DOTAZIONE SPECIFICA

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	23 839 927	18 595 143	0	0	0	0	0	42 435 070
BG	31 004 913	24 183 832	0	0	0	0	0	55 188 745
CZ	0	13 599 984	0	0	0	0	0	13 599 984
DK	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	0	0	0	0	0	0	0	0
EE	0	0	0	0	0	0	0	0
IE	38 283 943	29 861 476	0	0	0	0	0	68 145 419
EL	96 357 882	75 159 147	0	0	0	0	0	171 517 029
ES	530 054 111	413 442 204	0	0	0	0	0	943 496 315
FR	174 247 979	135 913 423	0	0	0	0	0	310 161 402
HR	37 178 171	28 998 973	0	0	0	0	0	66 177 144
IT	318 826 544	248 684 704	0	0	0	0	0	567 511 248
CY	6 501 180	5 070 921	0	0	0	0	0	11 572 101
LV	16 298 112	12 712 527	0	0	0	0	0	29 010 639
LT	17 855 411	13 927 222	0	0	0	0	0	31 782 633

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
LU	0	0	0	0	0	0	0	0
HU	27 958 065	21 807 291	0	0	0	0	0	49 765 356
MT	0	0	0	0	0	0	0	0
NL	0	0	0	0	0	0	0	0
AT	0	0	0	0	0	0	0	0
PL	141 819 001	110 618 821	0	0	0	0	0	252 437 822
PT	90 321 443	70 450 726	0	0	0	0	0	160 772 169
RO	59 547 368	46 446 947	0	0	0	0	0	105 994 315
SI	5 175 020	4 036 516	0	0	0	0	0	9 211 536
SK	40 547 898	31 627 361	0	0	0	0	0	72 175 259
FI	0	0	0	0	0	0	0	0
SE	24 810 728	19 352 368	0	0	0	0	0	44 163 096
UK	26 016 685	180 081 439	0	0	0	0	0	206 098 124
<b>UE 28</b>	<b>1 706 644 381</b>	<b>1 504 571 025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 211 215 406»</b>

5.1.1.2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 29/81

## ALLEGATO III

## «ALLEGATO XIV

## COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	2 902 501	24 227 340	22 994 759	41 781 342	42 616 968	43 469 308	44 338 693	222 330 911
BG	2 976 944	12 055 520	14 364 325	28 014 847	26 621 889	27 154 327	27 697 414	138 885 266
CZ	2 439 127	34 551 814	31 352 847	56 967 938	58 107 296	59 269 442	60 454 832	303 143 296
DK	8 308 365	12 259 940	13 578 726	17 512 612	17 862 983	18 220 356	18 584 862	106 327 844
DE	14 442 888	65 129 605	67 444 196	122 545 704	124 996 616	127 496 550	130 046 479	652 102 038
EE	1 175 827	4 402 888	5 158 490	9 880 362	9 560 404	9 751 612	9 946 646	49 876 229
IE	5 007 621	13 358 262	15 566 596	28 284 411	28 850 099	29 427 101	30 015 644	150 509 734
EL	0	18 744 762	18 375 521	36 323 394	34 055 979	34 737 099	35 431 838	177 668 593
ES	10 847 701	42 320 328	50 009 117	96 700 356	92 683 591	94 537 263	96 428 008	483 526 364
FR	5 947 540	89 873 541	81 729 096	149 106 412	151 471 308	154 500 734	157 590 749	790 219 380
HR	0	13 327 966	13 218 818	26 286 470	24 498 885	24 988 862	25 488 635	127 809 636
IT	0	102 059 363	91 588 048	172 413 641	169 743 238	173 138 103	176 600 863	885 543 256
CY	0	3 349 655	2 944 209	5 473 610	5 456 600	5 565 731	5 677 046	28 466 851
LV	421 325	8 736 136	8 858 960	17 391 257	16 418 610	16 746 983	17 081 923	85 655 194
LT	0	9 706 842	10 329 376	21 248 455	19 143 783	19 526 660	19 917 191	99 872 307

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
LU	0	1 891 384	1 603 101	2 912 823	2 971 080	3 030 501	3 091 111	15 500 000
HU	0	36 338 429	33 134 648	62 960 186	61 409 567	62 637 759	63 890 514	320 371 103
MT	0	1 818 637	1 583 483	2 926 779	2 934 722	2 993 416	3 053 285	15 310 322
NL	11 664 330	26 123 749	32 028 488	58 195 575	59 359 487	60 546 677	61 757 611	309 675 917
AT	1 916 948	25 162 283	22 951 870	41 703 410	42 537 479	43 388 228	44 255 994	221 916 212
PL	4 960 088	57 467 793	58 621 861	113 251 360	108 645 886	110 818 803	113 035 177	566 800 968
PT	3 485 811	7 140 659	9 038 051	16 458 951	16 750 525	17 085 537	17 427 247	87 386 781
RO	7 724 201	32 089 620	39 019 604	77 120 959	72 316 355	73 762 683	75 237 937	377 271 359
SI	0	6 652 978	5 638 945	10 245 927	10 450 846	10 659 862	10 873 057	54 521 615
SK	2 727 473	21 509 096	20 794 716	38 081 477	38 539 550	39 310 342	40 096 547	201 059 201
FI	3 109 706	8 886 024	12 689 807	26 033 350	23 518 450	23 988 819	24 468 596	122 694 752
SE	11 414 360	20 805 655	27 687 467	50 754 373	51 314 124	52 340 407	53 387 217	267 703 603
UK	10 842 107	63 874 342	63 328 303	115 067 149	117 368 492	119 715 862	122 110 179	612 306 434
<b>UE 28</b>	<b>112 314 863</b>	<b>763 864 611</b>	<b>775 633 428</b>	<b>1 445 643 130</b>	<b>1 430 204 812</b>	<b>1 458 809 027</b>	<b>1 487 985 295</b>	<b>7 474 455 166</b>

## ALLEGATO XV

## COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE TRANSAZIONALE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
BE	0	4 984 164	4 224 487	7 675 867	7 829 385	7 985 972	8 145 692	40 845 567
BG	0	3 262 167	2 764 953	5 023 903	5 124 382	5 226 869	5 331 406	26 733 680
CZ	1 266 432	3 190 514	3 777 625	6 863 923	7 001 202	7 141 226	7 284 050	36 524 972
DK	1 604 437	4 919 083	4 311 976	5 573 830	5 685 343	5 799 086	5 915 098	33 808 853
DE	8 152 872	30 076 191	32 402 255	58 874 705	60 052 201	61 253 243	62 478 310	313 289 777
EE	274 486	400 787	572 349	1 039 954	1 060 754	1 081 969	1 103 607	5 533 906
IE	148 802	2 079 292	1 888 491	3 431 378	3 500 006	3 570 006	3 641 405	18 259 380
EL	0	6 585 176	5 581 475	10 141 505	10 344 336	10 551 222	10 762 250	53 965 964
ES	0	19 456 847	16 491 268	29 964 536	30 563 827	31 175 103	31 798 606	159 450 187
FR	2 006 704	37 623 469	33 589 809	61 032 487	62 253 136	63 498 199	64 768 162	324 771 966
HR	226 815	2 005 169	1 891 788	3 437 371	3 506 116	3 576 240	3 647 768	18 291 267
IT	3 989 500	26 667 109	25 983 980	47 212 741	48 156 996	49 120 135	50 102 539	251 233 000
CY	0	520 976	441 569	802 329	818 376	834 744	851 438	4 269 432
LV	394 122	575 471	821 810	1 493 223	1 523 088	1 553 549	1 584 620	7 945 883
LT	687 160	1 003 346	1 432 842	2 603 465	2 655 535	2 708 645	2 762 819	13 853 812

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
LU	0	570 731	483 741	878 955	896 534	914 465	932 755	4 677 181
HU	821 790	4 232 497	4 283 920	7 783 858	7 939 536	8 098 327	8 260 293	41 420 221
MT	0	207 286	175 692	319 231	325 616	332 128	338 771	1 698 724
NL	0	9 761 969	8 274 067	15 033 930	15 334 608	15 641 300	15 954 126	80 000 000
AT	1 217 492	3 100 219	3 659 612	6 649 495	6 782 484	6 918 134	7 056 496	35 383 932
PL	6 632 580	9 684 466	13 830 032	25 129 084	25 631 666	26 144 300	26 667 188	133 719 316
PT	0	5 021 273	4 255 940	7 733 016	7 887 676	8 045 429	8 206 337	41 149 671
RO	0	9 202 646	7 799 995	14 172 545	14 455 996	14 745 115	15 040 017	75 416 314
SI	177 828	842 960	865 200	1 572 066	1 603 508	1 635 578	1 668 292	8 365 432
SK	442 599	2 279 534	2 307 230	4 192 225	4 276 070	4 361 590	4 448 823	22 308 071
FI	1 917 328	2 799 558	3 997 946	7 264 244	7 409 529	7 557 720	7 708 873	38 655 198
SE	2 949 447	6 148 414	7 711 181	14 011 171	14 291 395	14 577 222	14 868 765	74 557 595
UK	1 284 319	29 624 799	26 198 003	47 601 616	48 553 650	49 524 722	50 515 217	253 302 326
<b>UE 28</b>	<b>34 194 713</b>	<b>226 826 113</b>	<b>220 019 236</b>	<b>397 512 653</b>	<b>405 462 951</b>	<b>413 572 238</b>	<b>421 843 723</b>	<b>2 119 431 627</b>

## ALLEGATO XVI

## COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA — COOPERAZIONE INTERREGIONALE

EUR, prezzi correnti

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
<b>UE 28</b>	<b>5 737 769</b>	<b>57 031 424</b>	<b>53 202 024</b>	<b>96 667 763</b>	<b>98 601 118</b>	<b>100 573 140</b>	<b>102 584 604</b>	<b>514 397 842»</b>

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1942 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****relativa alle specifiche del portale dei progetti di investimento europei e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1214**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — il Fondo europeo per gli investimenti strategici <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/1017 affida alla Commissione la responsabilità di creare, con il sostegno della Banca europea per gli investimenti (BEI), un portale dei progetti di investimento europei (PPIE). Il PPIE è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo.
- (2) Il PPIE è stato istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 della Commissione <sup>(2)</sup> ed è diventato operativo nel giugno 2016.
- (3) L'esperienza acquisita nella gestione del PPIE ha fatto emergere la necessità di alcune modifiche, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissione e i diritti per il trattamento delle domande, al fine di garantire una maggiore flessibilità nella selezione dei progetti da includere nel portale e di chiarire il campo di applicazione dell'esenzione dal pagamento dei diritti.
- (4) In questo contesto è opportuno che siano esentati dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande, oltre ai promotori pubblici, anche i promotori privati il cui progetto è sostenuto da un'autorità pubblica di uno Stato membro al fine di perseguire priorità di investimento pubbliche, per attuare correttamente l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017 e attrarre un maggior numero di progetti di elevata qualità che presentano un nesso specifico con tali priorità d'investimento.
- (5) Per ragioni di chiarezza, dato il volume delle modifiche e al fine di semplificare l'attuazione del PPIE, la decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Sono adottate le specifiche tecniche del portale dei progetti di investimento europei (PPIE) figuranti nell'allegato.

*Articolo 2*

L'inclusione dei progetti nel PPIE è soggetta al rispetto dei seguenti criteri di ammissione:

- a) il progetto (o il programma formato da progetti di minori dimensioni) ha un costo totale di almeno 5 000 000 di EUR;
- b) il progetto è attuato nella zona geografica di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/1017 e sostiene uno o più degli obiettivi e dei settori di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento;

<sup>(1)</sup> GUL 169 dell'1.7.2015, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 della Commissione, del 22 luglio 2015, relativa alla creazione del portale dei progetti di investimento europei e alla definizione delle relative specifiche tecniche (GUL 196 del 24.7.2015, pag. 23).



- c) il promotore è un'entità giuridica stabilita in uno Stato membro e non è oggetto di procedure di insolvenza;
- d) il progetto è compatibile con il diritto dell'Unione e con il diritto nazionale dello Stato membro interessato e non comporta rischi a livello giuridico, di reputazione o di sicurezza nazionale per lo Stato membro o la Commissione;
- e) l'attuazione del progetto ha inizio o si prevede che abbia inizio entro tre anni dalla presentazione al PPIE;
- f) il progetto è chiaramente descritto nella domanda come progetto di investimento; le informazioni contenute nella domanda sono accurate e indicano l'importo dei finanziamenti necessari alla realizzazione del progetto.

### Articolo 3

I promotori di progetti privati sono tenuti al pagamento di diritti per il trattamento delle domande pari a un massimo di 250 EUR per progetto.

Le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>, le associazioni costituite da dette autorità od organismi e le entità controllate da tali autorità od organismi (promotori di progetti pubblici) sono esenti dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande.

I promotori di progetti privati sono del pari esenti dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande per quanto riguarda i progetti sostenuti da un'autorità pubblica di uno Stato membro al fine di perseguire priorità di investimento pubbliche.

L'ordinatore responsabile può decidere, in casi eccezionali e motivati, che l'esenzione dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande si applichi anche a promotori di progetti privati.

Le entrate provenienti dai diritti per il trattamento delle domande danno luogo all'iscrizione di stanziamenti supplementari in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1017.

### Articolo 4

La decisione di esecuzione (UE) 2015/1214 è abrogata.

### Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

## ALLEGATO

**SPECIFICHE TECNICHE DEL PORTALE DEI PROGETTI DI INVESTIMENTO EUROPEI (PPIE)**

## 1. DESCRIZIONE GENERALE

Il PPIE, istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) 2015/1017, è un portale web pubblicamente accessibile relativo ai progetti di investimento, che funge da piattaforma per la promozione di progetti presso i potenziali investitori in tutto il mondo. L'obiettivo principale del PPIE è catalizzare e accelerare lo sviluppo e la fruizione dei progetti di investimento nell'Unione, contribuendo così all'aumento dell'occupazione e alla crescita economica. La pubblicazione di un progetto sul PPIE non equivale alla sua approvazione da parte della Commissione o della BEI e non costituisce una condizione per ricevere sostegno finanziario da parte dell'Unione o della BEI.

Le componenti principali del PPIE sono le seguenti:

- a) un sito Internet accessibile pubblicamente che include una banca dati delle schede di progetto (pagine web contenenti informazioni sintetiche strutturate sui singoli progetti presenti sul PPIE);
- b) mappa ed elenchi interattivi dei progetti;
- c) sezioni specifiche per gli investitori e i promotori di progetti.

Il PPIE comprenderà anche un modulo non pubblico per il trattamento dei progetti.

Nel PPIE i progetti sono raggruppati in settori sulla base degli obiettivi e delle categorie di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1017.

## 2. GESTIONE DEL PPIE E RAPPORTI CON I PROMOTORI DI PROGETTI, GLI UTENTI DEL SITO WEB E I FORNITORI DI SERVIZI ANALOGHI

Il PPIE è gestito dalla Commissione. Gli Stati membri possono contribuire alla sua gestione. I contenuti del PPIE sono generati dai promotori di progetti, vale a dire da soggetti giuridici pubblici e privati.

Per partecipare al PPIE i promotori di progetti e gli altri utenti registrati del sito web devono accettarne i termini e le condizioni, che mirano a garantire la qualità delle informazioni inviate dai promotori di progetti e pubblicate, pur mettendo in evidenza che la Commissione non garantisce l'esattezza delle informazioni pubblicate e non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni dovuti alla pubblicazione del progetto.

Una clausola di esclusione della responsabilità dovrebbe avvisare gli utenti del sito web che la Commissione non garantisce l'esattezza delle informazioni pubblicate e che i potenziali investitori devono svolgere essi stessi le normali verifiche preventive sugli aspetti finanziari e su qualsiasi altro elemento rilevante al fine di decidere se investire in un progetto. La Commissione può decidere di rimuovere un progetto dal PPIE dopo tre anni dalla pubblicazione iniziale.

Il PPIE può cooperare con altri prestatori di servizi analoghi a livello nazionale o internazionale al fine di stimolare o agevolare l'attività d'investimento.

## 3. SELEZIONE DEI PROGETTI

La selezione dei progetti è effettuata dai servizi della Commissione sulla base dei criteri di ammissione di cui all'articolo 2 della presente decisione. La Commissione dispone di un ampio margine di discrezionalità per quanto concerne la selezione dei progetti e la decisione di includere o meno un progetto nel PPIE. Il controllo della conformità alla legislazione dello Stato membro in questione e dei potenziali rischi per tale Stato membro è effettuata sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro stesso, se disponibili. Alcuni aspetti tecnici della selezione e convalida dei progetti, quali la verifica dell'identità dei promotori di progetti, possono essere affidati a soggetti terzi.

Ai fini della selezione, gli Stati membri saranno invitati a designare uno o più referenti e a precisarne il contributo. Il ruolo della BEI nella promozione del PPIE sarà definito, se del caso, in un accordo sul livello dei servizi.

#### 4. DIRITTI PER IL TRATTAMENTO DELLE DOMANDE

Per richiedere l'esenzione dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande a norma dell'articolo 3, secondo o terzo comma, della presente decisione, la domanda relativa al progetto è accompagnata dall'autocertificazione del promotore in merito al suo status di promotore di progetto pubblico al momento della presentazione della domanda, o da una conferma scritta del sostegno al progetto da parte della pertinente autorità pubblica. A tal fine saranno disponibili nel PPIE dei moduli standardizzati.

Tra i casi per i quali può ritenersi giustificata l'esenzione dal pagamento dei diritti per il trattamento delle domande a norma dell'articolo 3, quarto comma, della presente decisione, rientrano i progetti che beneficiano del sostegno di un programma dell'Unione o i progetti inclusi, tra l'altro, nell'elenco dei progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup> o progetti compatibili con gli orientamenti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, in base a quanto confermato dai competenti servizi della Commissione.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39).

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1943 DELLA COMMISSIONE****del 4 novembre 2016****a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'impiego di olio di paraffina come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il 3 marzo 2016 il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di decidere, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, se l'olio di paraffina utilizzato come rivestimento delle uova di uccelli nidificanti, quali oche e laridi, al fine di controllare le dimensioni della popolazione e limitare il rischio di collisione tra gli uccelli e gli aeromobili all'interno e nei dintorni di aerodromi e aeroporti, sia un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.
- (2) Secondo le informazioni fornite dal Regno Unito, oliando le uova si bloccano fisicamente i pori dei gusci (d'uovo), privando così gli embrioni di ossigeno e provocandone il soffocamento.
- (3) Occorre esaminare in primo luogo se l'olio di paraffina utilizzato per oliare le uova soddisfa la definizione di biocida di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (4) L'olio di paraffina soddisfa la condizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, in quanto è «sostanza» o «miscela» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>.
- (5) L'impiego dell'olio di paraffina è volto a tenere sotto controllo le dimensioni della popolazione di uccelli nidificanti, quali oche e laridi, i quali rispondono alla definizione di organismo nocivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché potrebbero avere effetti dannosi per gli animali o gli esseri umani.
- (6) Le informazioni fornite indicano che l'olio di paraffina è utilizzato per le operazioni di oliatura delle uova con l'intento di distruggere gli organismi nocivi, eliminarli, renderli innocui, impedirne l'azione, o esercitare un controllo su di essi.
- (7) L'olio di paraffina rappresenta solo un ostacolo di contatto fisico alla capacità respiratoria dell'organismo bersaglio e non comporta nessuna azione chimica o biologica, pertanto non può essere considerato come predisposto ad agire chimicamente su tale organismo.
- (8) Poiché l'olio di paraffina esercita un'azione di controllo sugli organismi nocivi tramite una mera azione fisica o meccanica, esso non soddisfa la definizione di biocida di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'olio di paraffina non è un biocida ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012 se usato come rivestimento per le uova di uccelli nidificanti al fine di controllare le dimensioni della popolazione.

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1).

---

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---





ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**